

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 14 luglio 2025

In Aosta, il giorno quattordici (14) del mese di luglio dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore otto e due minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Carlo MARZI

Davide SAPINET

L'Assessore Jean-Pierre GUICHARDAZ è assente alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **896** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELL'“AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE IMPRESE”, DELLA SCHEDA AZIONE E DEL RELATIVO SCHEMA DI CONVENZIONE OPERATIVA TRA LA REGIONE E FINAOSTA S.P.A. (CIG B7152FC0CC – CUP B64F25001830002) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA REGIONALE VALLE D'AOSTA FESR 2021-2027. PRENOTAZIONE DI SPESA.

LA GIUNTA REGIONALE

- a. richiamati i seguenti regolamenti europei:
 - a.1. il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
 - a.2. il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
 - a.3. il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
 - a.4. il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- b. visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sue successive modifiche e integrazioni, e in particolare, l'articolo 41 del citato regolamento;
- c. richiamata la Strategia di specializzazione intelligente (Smart Specialisation Strategy – S3) della Regione autonoma Valle d'Aosta, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1673, in data 13 dicembre 2021;
- d. richiamato l'Accordo di Partenariato, adottato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione europea attraverso la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei;
- e. dato atto che la Commissione europea, con decisione C(2022) 6593, del 12 settembre 2022, ha approvato il Programma regionale FESR 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta con una dotazione finanziaria pari ad euro 92.489.293;
- f. richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1211, in data 17 ottobre 2022 di presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 6593 del 12 settembre 2022, che approva il Programma regionale FESR 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta e di approvazione del documento metodologico relativo agli indicatori e dei documenti predisposti nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS) del Programma;
- g. considerato che, al fine di monitorare l'attuazione degli interventi programmati nel Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027, l'Autorità di gestione, sentiti i soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione del Programma, ha valutato di procedere ad una riprogrammazione, modificando il Programma;
- h. considerato che la proposta di modifica del PR Valle d'Aosta FESR 2021/2027 è stata sottoposta al Comitato di sorveglianza, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, lettera d), del

Regolamento (UE) n. 2021/1060, mediante consultazione con procedura scritta, avviata in data 25 febbraio 2025 e conclusa positivamente in data 12 marzo 2025, ai fini dell'approvazione;

- i. richiamata la propria deliberazione n. 293, in data 24 marzo 2025, di approvazione della proposta di modifica al Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021/2027, che ha consentito all'Autorità di gestione di caricare il Programma modificato sul sistema informativo SFC Support Portal della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- j. richiamata la Strategia regionale di sviluppo sostenibile, integrata con il Quadro strategico regionale, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 2120/XVI, in data 11 gennaio 2023;
- k. richiamata la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015), e in particolare il Titolo III, il quale disciplina le modalità per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, di efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili, in conformità alla normativa europea e statale vigente in materia di energia e di cambiamenti climatici;
- l. richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 151 del 22 febbraio 2021 di approvazione delle linee guida per la definizione della strategia regionale di decarbonizzazione, contenute nel documento "Roadmap per una Valle d'Aosta fossil fuel free al 2040";
- m. richiamata la deliberazione di Consiglio regionale n. 3360/XVI del 7 marzo 2024 di approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR VDA 2030);
- n. considerato che il Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027 prevede una ripartizione per priorità tra le quali è presente la priorità 3 "Energia e adattamento ai cambiamenti climatici";
- o. considerato, altresì, che la suddetta priorità 3 relativa a energia e adattamento ai cambiamenti climatici si pone, tra l'altro, l'obiettivo di promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra anche per le imprese, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi tracciati dalla "Roadmap per una Valle d'Aosta Fossil Fuel Free al 2040" e nel PEAR VDA 2030;
- p. specificato, inoltre, che, nell'ambito della priorità 3 si prevede di finanziare l'obiettivo specifico 2.1 "*Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (FESR)*" e l'Azione b.i.2 "*Interventi di riqualificazione energetica nelle imprese*", attraverso la quale si intende, tra l'altro, sostenere mediante la concessione di contributi la realizzazione di interventi per l'efficientamento energetico delle imprese industriali e artigiane, anche sfruttando le nuove tecnologie digitali utili ad ottimizzare la gestione dei consumi energetici e la produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo nell'ambito dei processi produttivi;
- q. considerato che, a tal fine, la Struttura sviluppo energetico sostenibile ha predisposto una Scheda Azione per un importo complessivo pari a 4.000.000 euro a valere sul Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027, che sarà attuata mediante procedura a evidenza

pubblica “a sportello”, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, a valere sull’avviso di cui all’Allegato 1;

- r. richiamato il documento recante “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni”, la cui modifica è stata approvata dal Comitato di sorveglianza con la procedura scritta avviata in data 12 marzo 2025 e conclusa positivamente in data 27 marzo 2025 e di cui la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione n. 373 in data 7 aprile 2025;
- s. considerato, inoltre, che il sopra citato documento dispone che le procedure a evidenza pubblica, mediante avviso a scadenza o a sportello, prevedono:
 - la definizione dell’apposita Scheda Azione e della procedura di attivazione da parte della Struttura regionale competente per materia, in collaborazione con l’Autorità di gestione;
 - la verifica di ammissibilità della Scheda Azione al sostegno del Programma (applicazione dei requisiti di ammissibilità comuni) da parte dell’Autorità di gestione;
 - la presentazione, a seguito di approvazione della Scheda Azione da parte della Giunta regionale, delle richieste di finanziamento, per il tramite di appositi formulari, da parte dei beneficiari;
 - l’applicazione dei pertinenti requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione relativi all’azione b.i.2 “*Interventi di riqualificazione energetica nelle imprese*” alle istanze pervenute;
- t. dato atto che l’Autorità di gestione del Programma ha verificato che l’“*Avviso per la realizzazione di interventi per l’efficientamento energetico delle imprese*” e la relativa Scheda Azione, di cui agli Allegati 1 e 2 alla presente deliberazione, predisposti dai competenti uffici, rispondono ai criteri di ammissibilità comuni riportati nel documento recante “*Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni*”;
- u. considerata, dunque, l’opportunità di finanziare, a valere sul Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027, l’“*Avviso per la realizzazione di interventi per l’efficientamento energetico delle imprese*”, e della relativa Scheda Azione, per un importo complessivo pari a euro 4.000.000;
- v. considerato che, a seguito dell’approvazione della Scheda Azione di cui al presente atto, le Strutture competenti provvederanno con successivi atti a istituire i pertinenti capitoli sui quali prenotare/impegnare le spese previste e ad accertare i contributi relativi alla quota UE e Stato finanziate a valere sul Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027;
- w. considerato che, con provvedimento dirigenziale n. 7018, in data 17 novembre 2023, Finaosta S.p.A. è stata individuata dall’Autorità di Gestione FESR, ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060 quale Organismo Intermedio per il Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027;
- x. considerato che, per lo svolgimento dell’istruttoria delle domande di contributo e la gestione dei progetti, l’avviso prevede il coinvolgimento di Finaosta S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio, che si avvale, per alcune attività, del supporto tecnico del servizio COA energia;
- y. preso atto che le attività in capo al servizio COA energia di cui al punto x. trovano copertura nell’ambito dell’attuale convenzione in essere tra la Regione e Finaosta S.p.A., sottoscritta in data 23 giugno 2023 e integrata in data 22 maggio 2025, in applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 654/2023 e n. 181/2025;

- z. considerato che l'articolo 28, comma 2, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 prevede che i rapporti tra la Regione e Finaosta S.p.A. sono regolati da apposite convenzioni;
- aa. richiamata la propria deliberazione dell'11 dicembre 2023, n. 1503 "Approvazione dello schema di convenzione quadro, tra Regione e Finaosta S.p.A., recante disposizioni comuni per lo svolgimento delle attività di supporto all'applicazione di misure regionali di competenza del dipartimento responsabile in materia di industria, artigianato, energia, ricerca e innovazione, finanziate anche mediante l'impiego di fondi europei";
- bb. considerato che si rende necessario stipulare un'apposita convenzione operativa tra la Regione e Finaosta S.p.A., a valere sulla suddetta convenzione quadro in essere per le attività di competenze del Dipartimento sviluppo economico ed energia stipulata in data 12 gennaio 2024, che disciplini le modalità di svolgimento delle attività previste e il relativo pagamento, per la somma complessiva di euro 90.000 a valere su risorse regionali;
- cc. dato atto che la predetta convenzione tra la Regione e Finaosta S.p.A. avrà durata triennale e che, dunque, la normativa contabile ammette l'assunzione di impegni sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che prevede la possibilità di assumere impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, laddove derivanti da obbligazioni connesse a convenzioni pluriennali;
- dd. dato atto che entro la scadenza della convenzione, prevista al 31 dicembre 2027, la Regione valuterà, sulla base dell'avanzamento dell'avviso, nel caso in cui non siano ancora conclusi tutti gli adempimenti in capo a Finaosta S.p.A. relativi alle domande di contributo presentate, se procedere con la proroga di cui all'articolo 7, comma 3 della convenzione stessa, rinviando a successivo provvedimento la copertura degli oneri ad essa collegati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- ee. dato atto che è stata data evidenza dell'affidamento in house alla società Finaosta S.p.A. mediante inserimento sulla piattaforma telematica PlaCe-VdA, che ha permesso l'ottenimento del CIG: B7152FC0CC;
- ff. atteso che occorre prevedere il versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) a carico della stazione appaltante, poiché trattasi di affidamento in house;
- gg. ritenuto, pertanto, di individuare, in ordine all'attuazione dell'Azione, i seguenti soggetti e corrispondenti ruoli:
- la Struttura sviluppo energetico sostenibile, in qualità di "Programmatore";
 - Finaosta S.p.A., in qualità di "Organismo Intermedio";
 - la Struttura Controllo progetti europei e statali, in qualità di "Controllore di I° livello" e di "Responsabile del controllo di I° livello";
 - le imprese, in qualità di "Beneficiari";
- hh. dato atto che la Regione provvederà, entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del regime di aiuti, alla trasmissione alla Commissione di una sintesi delle informazioni relative alla misura di aiuto in questione, ai sensi dell'articolo 11 del reg. (UE) n. 651/2014;
- ii. dato atto che, in merito al testo dell'avviso, i competenti uffici hanno acquisito con nota prot. n. 2240 del 10 luglio 2025 il parere della Struttura affari legislativi e aiuti di Stato, la quale

ravvisa, in linea di principio, la compatibilità dell'avviso stesso con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

- jj. dato atto che il testo dell'avviso sarà pubblicato sul sito internet della Regione (www.regione.vda.it) ai fini di ottemperare a quanto disposto dall'articolo 9 del reg. (UE) n. 651/2014;
- kk. ritenuto opportuno stabilire, in una logica di semplificazione - anche al fine di garantire un'agevole attuazione del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027 - che le eventuali modifiche tecnico gestionali alla Scheda Azione finalizzate ad aggiornare, integrare e/o precisare i contenuti della stessa, saranno adottate con provvedimento dirigenziale dalla Struttura che ricopre le funzioni di Autorità di gestione e/o dalla Struttura che ricopre le funzioni di Programmatore;
- ll. richiamato il Sistema di gestione e controllo (SiGeCo) del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027, e, in particolare, il Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione del Programma, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 739 del 30 giugno 2023 e successivi aggiornamenti;
- mm. richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011), e con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015));
- nn. richiamata la propria deliberazione n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;
- oo. considerato che il Coordinatore del Dipartimento sviluppo economico ed energia, in vacanza del Dirigente della Struttura sviluppo energetico sostenibile dell'Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile e la Dirigente della Struttura programmi per lo sviluppo regionale dell'Assessorato affari europei, innovazione, PNRR e politiche nazionali per la montagna hanno rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, di concerto con l'Assessore agli affari europei, innovazione, PNRR e politiche nazionali per la montagna, Luciano Caveri;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa:

- 1.1. l'“*Avviso per la realizzazione di interventi per l'efficientamento energetico delle imprese*” di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, destinato alle imprese industriali e artigiane, per un importo complessivo pari a euro 4.000.000,00, nell'ambito del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027”;

- 1.2. la Scheda Azione di cui all'Allegato 2 alla presente deliberazione, relativa all'“*Avviso per la realizzazione di interventi per l'efficientamento energetico delle imprese*”, nell'ambito del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027”, per un importo complessivo di euro 4.000.000;
2. di individuare, in relazione alla predetta Azione, i seguenti soggetti e corrispondenti ruoli:
 - 2.1 la Struttura sviluppo energetico sostenibile in qualità di “Programmatore”;
 - 2.2 la Finaosta S.p.A., in qualità di “Organismo Intermedio”;
 - 2.3 la Struttura Controllo progetti europei e statali, in qualità di “Controllore di I° livello” e di “Responsabile del controllo di I° livello”;
 - 2.4 le imprese, in qualità di “Beneficiari”;
3. di approvare lo schema di Convenzione operativa tra la Regione e Finaosta S.p.A. per l'attuazione di interventi previsti nell'ambito dell'avviso per la realizzazione di interventi per l'efficientamento energetico delle imprese industriali e artigiane finanziato dal Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027 (CIG B7152FC0CC – CUP B64F25001830002), di cui all'Allegato 3, che costituisce parte integrante alla presente deliberazione;
4. di prenotare la spesa per il finanziamento delle attività previste dalla Convenzione operativa tra la Regione e Finaosta S.p.A. di cui al punto precedente per la somma complessiva di euro 90.000,00 (novantamila/00) sul capitolo U0028865 “Spese per prestazioni professionali e specialistiche, in convenzione con Finaosta S.p.A., per l'istruttoria delle domande di contributo per l'efficientamento energetico delle imprese” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità, con la seguente ripartizione:
 - euro 30.000,00 per l'annualità 2025;
 - euro 30.000,00 per l'annualità 2026;
 - euro 30.000,00 per l'annualità 2027;
5. di dare atto che entro la scadenza della convenzione, prevista al 31 dicembre 2027, la Regione valuterà, sulla base dell'avanzamento dell'avviso, nel caso in cui non siano ancora conclusi tutti gli adempimenti in capo a Finaosta S.p.A. relativi alle domande di contributo presentate, se procedere con la proroga di cui all'articolo 7, comma 3 della convenzione stessa, rinviando a successivo provvedimento la copertura degli oneri ad essa collegati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
6. di prenotare, per l'anno 2025, la spesa complessiva di contributi a favore dell'ANAC per un importo pari a euro 35,00 (trentacinque/00) sul capitolo U0028865 “Spese per prestazioni professionali e specialistiche, in convenzione con Finaosta S.p.A., per l'istruttoria delle domande di contributo per l'efficientamento energetico delle imprese” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale dell'Autorità di Gestione e/o del soggetto Programmatore le eventuali modifiche tecnico gestionali alla Scheda progetto finalizzate ad aggiornare, integrare e/o precisare i contenuti della stessa, in una logica di semplificazione - anche al fine di garantire un'agevole attuazione del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027;
8. di demandare al dirigente della Struttura sviluppo energetico sostenibile le eventuali modifiche che si rendessero necessarie all'avviso approvato con la presente deliberazione, anche a seguito dell'approvazione di nuove norme regionali, nazionali o di regolamenti comunitari;

9. di dare atto che gli aiuti di Stato previsti dall'avviso sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
10. di dare atto che per il finanziamento del presente avviso, a valere su risorse FESR, per la somma complessiva di euro 4.000.000,00 si provvederà con successivi atti a istituire i pertinenti capitoli sui quali prenotare/impegnare le spese previste dall'Azione e ad accertare i contributi relativi alla quota UE e STATO finanziate a valere sul Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027, dando atto che la quota di cofinanziamento regionale sarà assicurata dalle risorse attualmente disponibili sul capitolo U0025880 "Spese di investimento per beni immateriali nell'ambito del Programma FESR 2021/2027 - quota di cofinanziamento regionale";
11. di dare atto che l'avviso sarà pubblicato sul sito internet della Regione (www.regione.vda.it).

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
PROGRAMMA REGIONALE VALLE D'AOSTA FESR 2021-2027

OP2 Un'Europa più verde

Priorità 3 Energia e adattamento ai cambiamenti climatici

*RSO2.1 Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a
effetto serra (FESR)*

Azione b.i.2) Interventi di riqualificazione energetica nelle imprese

**AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER
L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE IMPRESE**

SOMMARIO

1. FINALITÀ.....	3
2. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3. DOTAZIONE FINANZIARIA E FORMA DELL'AGEVOLAZIONE	8
4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEI SOGGETTI BENEFICIARI	8
5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEI SITI OGGETTO DI INTERVENTO	9
6. CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI	10
7. REQUISITI TECNICI DI ELEMENTI EDILIZI E COMPONENTI IMPIANTISTICI PER I QUALI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO.....	12
8. SPESE AMMISSIBILI	12
9. RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO	14
10. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO	15
11. TEMPISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	16
12. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO.....	16
13. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO	18
14. ISTRUTTORIA FORMALE.....	18
15. ISTRUTTORIA TECNICA.....	18
16. ISTRUTTORIA ECONOMICO-FINANZIARIA	21
17. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	21
18. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	22
19. MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO	23
20. VARIAZIONI DI PROGETTO E PROROGHE	25
21. RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	26
22. VISIBILITÀ, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	26
23. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	27
24. RINUNCIA AL CONTRIBUTO.....	29
25. REVOCA DEL CONTRIBUTO	29
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	30
27. MISURE ANTIFRODE	30
28. DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	30
29. RIFERIMENTI PER EVENTUALI RICHIESTE DI INFORMAZIONI	30
ALLEGATO 1 – CODICI ATECO AMMISSIBILI	31
ALLEGATO 2 -RISPETTO DEL REQUISITO DEL DNSH E VERIFICA CLIMATICA	33
ALLEGATO 3 - INFORMATIVA PRIVACY	38

1. FINALITÀ

- 1.1 Il presente avviso a evidenza pubblica (di seguito avviso) è finalizzato a sostenere interventi per l'efficientamento energetico delle **imprese industriali e artigiane**, anche sfruttando le nuove tecnologie digitali, utili a ottimizzare la gestione dei consumi energetici.
- 1.2 La misura è finanziata nell'ambito dell'OP2, Priorità 3 – *“Energia e adattamento ai cambiamenti climatici”*, Obiettivo specifico: RSO2.1 *“Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (FESR)”* e intende dare attuazione all'Azione b.i.2) *“Interventi di riqualificazione energetica nelle imprese”* del PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 6593 del 12 settembre 2022.
- 1.3 La misura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi regionali definiti nel Piano energetico ambientale regionale (PEAR VDA 2030), con particolare riferimento alle azioni di cui all'Asse 1 – *Riduzione dei consumi*, e all'Asse 2 – *Aumento della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili*.

2. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Ai fini del presente avviso valgono le seguenti definizioni:

- a) *Attestato di Prestazione Energetica (APE)*: documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio o di un'unità immobiliare, classificandone con una scala da A4 a G, le prestazioni energetiche. L'APE in Valle d'Aosta deve essere regolarmente registrato sul Portale Beauclimat e dotato di codice identificativo;
- b) *Autorità di Audit (AdA)*: soggetto responsabile dello svolgimento degli audit di sistema, degli audit delle operazioni e degli audit dei conti a garanzia del funzionamento efficace del SiGeCo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti e presentate alla CE, nell'ambito della struttura Autorità di audit dei fondi dell'Unione europea;
- c) *Autorità di Gestione (AdG)*: soggetto responsabile della gestione del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021/2027 con funzioni di indirizzo e coordinamento della struttura organizzativa coinvolta nella gestione del FESR, nell'ambito della Struttura regionale programmi per lo sviluppo regionale;
- d) *Autorità che svolge la funzione contabile (AFC)*: responsabile delle funzioni contabili del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021/2027;
- e) *Avvio del progetto*: data di avvio del Progetto che viene comunicata dal beneficiario attraverso SISREG, successivamente alla data del provvedimento di approvazione del progetto;
- f) *CE*: Commissione Europea;
- g) *Centro Osservazione e Attività sull'energia di Finaosta S.p.A (COA energia)*: servizio incaricato, in applicazione della l.r. 13/2015, di svolgere funzioni di natura tecnica e amministrativa a supporto dell'Amministrazione regionale in riferimento alle tematiche energetiche, come esplicitate all'articolo 28 della medesima legge regionale;
- h) *Catasto degli Impianti Termici della Valle d'Aosta (CIT-VDA)*: sistema informativo in cui confluiscono e vengono registrati e aggiornati i dati relativi agli impianti termici presenti sul territorio della Valle d'Aosta, individuati da apposito codice identificativo;
- i) *Codice identificativo dell'impianto termico (codice catasto CIT-VDA)*: codice numerico che individua in modo univoco un impianto termico e che viene riportato su tutta la documentazione inerente all'impianto stesso;
- j) *Codice identificativo dell'Attestato di Prestazione Energetica (codice APE)*: codice alfanumerico che individua in modo univoco un APE, attribuito allo stesso dal certificatore energetico a seguito dell'acquisto tramite il Portale Beauclimat;
- k) *Codice Unico di Progetto (CUP)*: Codice unico di progetto di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione);
- l) *Descrizione del sistema di gestione e controllo e l'allegato Manuale delle procedure dell'Autorità di*

gestione (Si.Ge.Co.): approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 739 del 30/06/2023, e successivi aggiornamenti, che descrivono dettagliatamente le procedure dell'AdG e definiscono i rapporti che intercorrono tra le Autorità del Programma, al fine di garantirne la gestione e il controllo e costituiscono lo strumento operativo per i diversi soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione del PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027;

- m) *Do no significant harm (DNSH):* principio di "non arrecare un danno significativo" all'ambiente ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del RDC;
- n) *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA):* indicatore di redditività che misura il profitto operativo di un'azienda prima di dedurre interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni;
- o) *Edificio:* è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno. La superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;
- p) *EGE:* esperto in gestione dell'energia ai sensi della norma UNI-CEI 11339:2023;
- q) *Elemento edilizio:* sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio;
- r) *Energia primaria:* energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;
- s) *Fabbricato:* sistema costituito dalle strutture edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che delimitano un volume definito e dalle strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno;
- t) *IGRUE:* Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea;
- u) *Imprese:* si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. Si specifica che il termine "imprese", indicato all'interno del presente Avviso, ricomprende le seguenti tipologie:
 - i. *grandi imprese (GI):* imprese che non soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni;
 - ii. *medie imprese (MI):* le imprese individuate come tali ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni. In sintesi sono MI le imprese che hanno più di 50 occupati e meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfano almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) hanno un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o b) hanno un totale di bilancio annuo inferiore a 43 milioni di euro;
 - iii. *piccole imprese (PI):* le imprese individuate come tali ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni. In sintesi sono PI le imprese che hanno meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfano almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio devono essere aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla PMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale;
- i dati delle eventuali società collegate alla PMI beneficiaria, nella loro interezza.

Si precisa che per la definizione di PMI sono stati riportati esclusivamente i parametri quantitativi e che, comunque, fa fede unicamente la definizione di cui all'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014;

- v) *Imprese in difficoltà*: sono considerate in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023, le imprese che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:
- i. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il «capitale sociale» comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;
 - ii. nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - iii. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - iv. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - v. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni, il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- w) *Impresa unica*: ai sensi dell'articolo 2, par. 2, del Regolamento (UE) 2023/2831 de minimis, tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:
- i. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - ii. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - iii. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - iv. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da i) a iv), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

- x) *Involucro di un edificio*: elementi integrati di un edificio che ne separano l'interno dall'ambiente esterno;
 - y) *Portale Beauclimat*: sistema informativo attraverso il quale la Regione gestisce, per il tramite del COA energia, il sistema di certificazione energetica Beauclimat che comprende il catasto degli Attestati di Prestazione Energetica (APE);
 - z) *Processo produttivo*: insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione o la distribuzione di servizi, che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo);
 - aa) *PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027*: Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027 approvato con Decisione della Commissione C (2022)/6593;
 - bb) *RDC*: Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
 - cc) *REGIS*: Sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del Piano;
 - dd) *RNA*: Registro Nazionale Aiuti;
 - ee) *SiGeCo*: Sistema di gestione e controllo per l'attuazione del PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027;
 - ff) *SISPREG*: Sistema informativo a supporto della politica regionale di sviluppo;
 - gg) *Sistema tecnico per l'edilizia*: impianto tecnologico per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda, l'illuminazione di un edificio o di un'unità immobiliare, o per una combinazione di tali funzioni;
 - hh) *Sito produttivo*: località, geograficamente definita, in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio. Ai fini del presente avviso il sito produttivo deve essere ubicato su uno o più mappali catastalmente confinanti;
 - ii) *Scheda Tecnica di Progetto (STEP)*: relazione, redatta in conformità al modello che sarà reso disponibile nella pagina dedicata sul sito istituzionale della Regione, che contiene gli elementi tecnico-economici del progetto, firmata da un tecnico abilitato;
 - jj) *Struttura regionale competente*: struttura sviluppo energetico sostenibile del Dipartimento sviluppo economico ed energia della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
 - kk) *Struttura regionale responsabile del controllo di primo livello*: struttura controllo progetti europei e statali del Dipartimento politiche strutturali e affari europei della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
 - ll) *TFUE*: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - mm) *UE*: Unione europea;
 - nn) *Verifica climatica*: documento attestante la garanzia dell'immunizzazione degli effetti del clima e della resilienza infrastrutturale degli interventi proposti di cui all'art. 2, punto 42 del RDC.
- 2.2 Nel presente avviso vengono richiamati i seguenti riferimenti normativi e relativi acronimi/forme abbreviate:
- a) [Reg. UE 2023/2831](#) o *Regolamento de minimis - Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»*, Testo rilevante ai fini del SEE;

- b) [Comunicazione C\(2021\) 2594](#) – *Comunicazione della Commissione n. 2594 del 19 aprile 2021 - Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;*
- c) [Reg. UE 2016/679](#) - *Regolamento (UE) n.679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);*
- d) [Reg. UE 2014/651](#) o *Regolamento GBER - Regolamento GBER (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sue successive modifiche e integrazioni;*
- e) [d.l. 39/2025](#) – *Decreto legge 31 marzo 2025, n. 39 - Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali;*
- f) [l. 213/2023](#) - *Legge 30 dicembre 2023, n. 213 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;*
- g) [d.lgs. 199/2021](#) - *Decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;*
- h) [d.lgs. 14/2019](#) - *Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155;*
- i) [d.m. 115/2017](#) - *Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;*
- j) [d.lgs. 102/2014](#) - *Decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 - Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;*
- k) [d.lgs. 159/2011](#) - *Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;*
- l) [l. 136/2010](#) - *Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;*
- m) [d.lgs. 81/2008](#) - *Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- n) [d.lgs. 231/2001](#) - *Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;*
- o) [d.p.r. 445/2000](#): *Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;*
- p) [d.p.r. 412/1993](#) - *Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;*
- q) [l. 241/1990](#) - *Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;*
- r) [d.p.r. 917/1986](#) - *Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;*
- s) [d.p.r. 602/1973](#) - *Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;*

- t) [d.p.r. 642/1972](#) - Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 - *Disciplina dell'imposta di bollo*;
- u) [d.G.r. 373/2025](#) - Deliberazione della Giunta regionale del 7 aprile 2025, n. 373 - *Presa d'atto della modifica al documento recante: "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni" del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021/2027*;
- v) [d.G.r. 267/2023](#) - Deliberazione della Giunta regionale del 27 marzo 2023, n.267 – *Presa d'atto del documento recante "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma regionale FESR 2021-2027", approvato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 2 dicembre 2022*;
- w) [d.G.r. 378/2021](#) - Deliberazione della Giunta regionale del 12 aprile 2021, n. 378 - *Approvazione delle tipologie e caratteristiche delle trasformazioni urbanistiche o edilizie, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, della l.r. 11/1998. Revoca della DGR 966/2019*;
- x) [l.r. 13/2015](#) - legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 - *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)*;
- y) [l.r. 19/2007](#) - legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 - *Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA E FORMA DELL'AGEVOLAZIONE

- 3.1 La misura, cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) del PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027, prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati al sostegno di interventi di efficientamento energetico delle imprese industriali e artigiane, concorrendo, tra l'altro, al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione FESR 2021-2027.
- 3.2 La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente avviso è pari a euro 4.000.000,00, salvo ulteriori risorse aggiuntive che si rendessero disponibili.
- 3.3 Il presente avviso è attuato mediante una procedura valutativa a sportello come riportato al paragrafo 13.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEI SOGGETTI BENEFICIARI

- 4.1 Possono presentare domanda, in qualità di soggetti proponenti, unicamente le imprese industriali e artigiane che sono in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituite e risultare iscritte come attive nel Registro imprese della Camera di commercio di competenza da almeno sei mesi;
 - b) essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale, ove dovuto;
 - c) essere PMI o grande impresa;
 - d) non risultare come imprese in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) 2014/651;
 - e) non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo e ogni altra procedura concorsuale prevista dal d.lgs. 14/2019, così come modificato ai sensi del d.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - f) non essere destinatarie di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del medesimo decreto;
 - g) non essere destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del d.lgs 231/2001;

- h) non appartenere ai settori esclusi di cui all'art. 1 comma 3 del Regolamento GBER o all'art. 1 del Regolamento de minimis, a seconda di quale regolamento sia applicabile;
- i) aver rimborsato le agevolazioni regionali godute per le quali è stata disposta la revoca e la conseguente restituzione;
- j) soddisfare il seguente parametro di capacità economico-finanziaria:
 - per le medie e grandi imprese:

$$\text{Patrimonio netto ultimo bilancio approvato} > \frac{\text{costo investimento} - \text{contributo pubblico}}{2},$$
 - per le piccole imprese:

$$\text{Patrimonio netto ultimo bilancio approvato} > \frac{\text{costo investimento} - \text{contributo pubblico}}{3}$$
- k) essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione, in suo godimento;
- l) nel caso in cui l'impresa richieda l'agevolazione in regime "de minimis", presentare l'autodichiarazione relativa all'impresa unica, ai sensi dell'art. 2 paragrafo 2, lettere c) e d) del Reg. (UE) 2023/2831, e all'esistenza di pregresse operazioni di fusione, scissione, acquisizione, che hanno coinvolto l'impresa richiedente, ai sensi dell'art. 3, paragrafi 8 e 9 del Reg. (UE) 2023/2831;
- m) avere nella propria disponibilità i siti produttivi/edifici sui quali gli interventi devono essere realizzati; nel caso in cui il soggetto proponente sia titolare di un diritto reale diverso dalla proprietà o di altro diritto reale di godimento, tale titolarità deve avere una durata minima residua di 10 anni a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso, previa autorizzazione da parte del proprietario;
- n) esercitare un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei codici ATECO di cui all'Allegato 1.

4.2 Le imprese, al momento della richiesta della prima erogazione del contributo, devono:

- a) avere un'unità operativa in Valle d'Aosta;
- b) essere in regola con gli obblighi in materia di assicurazione da danni catastrofali di cui al comma 101 della l. 213/2023, secondo le tempistiche fissate dal d.l. 39/2025.

4.3 Se il richiedente operante in uno dei settori esclusi dal punto 4.1 lettera h) opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (UE) n. 651/2014 e n. 2023/2831 o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (UE) n. 651/2014 e n. 2023/2831, i contributi possono essere concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia garantito, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi di cui sopra non beneficiano dei contributi di cui all'avviso.

4.4 Non possono presentare domanda i raggruppamenti temporanei di impresa e le reti di impresa.

4.5 Ogni soggetto proponente può presentare un'unica domanda di contributo a valere sul presente avviso.

4.6 In caso di ammissione al contributo, il soggetto proponente si configura come "beneficiario", ai sensi dell'art. 2, punto 9, lettera a), del RDC, inteso come "l'impresa che riceve l'aiuto". Il beneficiario percepisce materialmente il contributo.

5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEI SITI OGGETTO DI INTERVENTO

- 5.1 L'intervento deve riguardare un sito produttivo esistente ubicato nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- 5.2 Qualora l'intervento riguardi un edificio esistente, quest'ultimo deve risultare iscritto al catasto edilizio urbano in una qualsiasi categoria catastale, a eccezione di quelli iscritti in categoria F/3.
- 5.3 La domanda di contributo non può riferirsi a siti produttivi diversi, ma può prevedere interventi su più edifici e/o processi produttivi ubicati nel medesimo sito produttivo.

5.4 Nel caso di interventi su edifici, come meglio specificati al punto 6.1, lettera a), gli stessi sono ammissibili solo se eseguiti su edifici compresi nelle categorie di cui all'articolo 3 del d.p.r. 412/1993, che siano dotati di impianto di climatizzazione nella situazione ante intervento, come dimostrato dal libretto di impianto regolarmente registrato sul CIT-VDA.

5.5 Non sono ammissibili a contributo gli interventi eseguiti presso edifici destinati alla compravendita.

6. CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

6.1 Sono ammissibili a contributo gli interventi di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese industriali e artigiane, che ricadano in almeno una delle seguenti tipologie:

- a) interventi che interessano almeno due elementi edilizi relativi a un **EDIFICIO** tra quelli sotto elencati:
 - a) **miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro opaco delimitante un volume climatizzato**. Rientrano in tale voce anche le tecniche di isolamento termico di superfici opache che contribuiscono contestualmente a rendere conforme l'edificio dal punto di vista sismico alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni (es: cappotto armato), la realizzazione di pareti ventilate e i tetti verdi;
 - b) **miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro trasparente delimitante un volume climatizzato**, attraverso la sostituzione di chiusure trasparenti ed eventuali infissi. Rientrano anche vetrate, vetrine e infissi non apribili ed eventuali sistemi di schermatura integrati nell'infisso stesso;
 - c) **riduzione dell'irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo**, attraverso l'installazione di schermature solari esterne e/o di chiusure oscuranti di chiusure trasparenti, (fisse o mobili, non trasportabili) ed eventuali meccanismi automatici di regolazione e controllo. Sono esclusi i tendaggi interni;
 - d) interventi finalizzati all'**efficientamento energetico degli impianti esistenti di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e di produzione di acqua calda sanitaria**, attraverso l'efficientamento/sostituzione di componenti relativi a uno o più sottosistemi di accumulo, distribuzione ed emissione degli impianti e/o l'installazione di scambiatori di calore per l'allaccio a reti di teleriscaldamento efficienti. *L'installazione di generatori alimentati a fonti rinnovabili rientra nel punto 6.2;*
 - e) **interventi di nuova installazione o efficientamento di sistemi di ventilazione meccanica controllata e unità di trattamento aria;**
 - f) interventi finalizzati all'**efficientamento energetico degli impianti di illuminazione artificiale**, attraverso la sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni esistenti con sistemi efficienti di illuminazione, compresi dispositivi autonomi per il controllo dell'accensione, della regolazione e dello spegnimento dei corpi illuminanti;
 - g) installazione di **tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation)** degli impianti termici ed elettrici, ivi inclusi gli interventi di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore e di sistemi di monitoraggio e visualizzazione all'utenza dei consumi comprensivi anche di sistemi di controllo per l'illuminazione e la climatizzazione, sensori di luminosità, sensori di presenza e relativi software di gestione;
- b) interventi sul **PROCESSO PRODUTTIVO**, che ricomprendano uno o più dei seguenti interventi:
 - a) **innovazioni di processo o di prodotto**, ad esclusione della realizzazione di nuove linee produttive che comportino un minore consumo energetico;
 - b) interventi di **razionalizzazione impiantistica** che comportino un minore consumo energetico;
 - c) **installazione di componenti, apparecchi e attrezzature, a minore consumo energetico, in sostituzione di quanto in uso**. A titolo esemplificativo e non esaustivo: motori elettrici;

forni; presse; compressori; sistemi fissi di trasporto/movimentazione interni al sito produttivo;

- d) **installazione di impianti per il recupero del calore di processo** da forni o impianti che producono calore o che prevedono il riutilizzo di altre forme di energia recuperabile o di scarti di lavorazione a fini energetici;
- e) **installazione di sistemi e componenti in grado di ridurre i consumi energetici** nei cicli produttivi, ivi compresi i dispositivi per il riutilizzo dell'energia/calore recuperata;
- f) **installazione di sistemi per la rilevazione, il monitoraggio e la modellizzazione** degli aspetti strategici del sistema produttivo e per la gestione dei consumi energetici.

6.2 Fatto salvo l'obbligo di prevedere almeno due delle voci tra quelle elencate al punto 6.1, lettera a) o una delle voci tra quelle elencate al punto 6.1, lettera b), gli interventi possono prevedere anche:

- a) **installazione di impianti di produzione di energia termica alimentati da fonti rinnovabili**, ivi inclusi impianti solari termici, sistemi di solar cooling abbinati a collettori solari termici; impianti a biomassa (incluse stufe, termostufe e termocamini), anche in assetto cogenerativo; pompe di calore; sistemi ibridi di tipo pompa di calore/caldaia a biomassa;
- b) **installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili** nel sito produttivo, di potenza inferiore o uguale a 1 MW, alimentati da energia solare fotovoltaica, eolica o idroelettrica, destinati all'autoconsumo dell'impresa;
- c) **sistemi di accumulo**, del tipo "behind-the-meter", sia in combinazione con l'investimento dell'impianto di cui alla lettera b), sia collegato a un impianto esistente di produzione di energia da fonti rinnovabili. La componente di stoccaggio deve assorbire almeno il 75 % della sua energia da un impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente, su base annua.

6.3 Sono finanziabili tutti gli interventi, comunque denominati secondo i pertinenti titoli abilitativi, ove previsti, a eccezione degli interventi di nuova costruzione, come definiti ai sensi della d.G.r. 378/2021 e degli interventi di demolizione totale degli edifici e relativa ricostruzione.

6.4 Gli interventi oggetto di richiesta di contributo devono essere coerenti con le strategie e la pianificazione a livello europeo, nazionale e regionale in materia di energia e cambiamenti climatici.

6.5 Gli interventi oggetto di richiesta di contributo devono rispettare la normativa europea, nazionale e regionale in materia di energia e cambiamenti climatici e, in particolare:

- a) i *requisiti minimi di prestazione energetica* e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa di settore;
- b) il principio DNSH, come meglio specificato in Allegato 2;
- c) gli obblighi in tema di verifica climatica, come meglio specificato in Allegato 2.

6.6 Inoltre, gli interventi, per essere considerati ammissibili, devono:

- a) essere previsti, almeno nei propri contenuti principali, da una diagnosi energetica sottoscritta da un tecnico abilitato, non prima di sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, realizzata in conformità alle specifiche di cui all'Allegato 2 del d.lgs. 102/2014 e che pertanto adotti i criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN 16247, parti da 1 a 4. Qualora il contributo sia relativo ad un intervento sul processo produttivo ai sensi del punto 6.1, lettera b) e il richiedente sia una grande impresa, la diagnosi energetica deve essere sottoscritta da un EGE ai sensi della normativa vigente;
- b) nel caso in cui siano previsti interventi di cui al punto 6.1, lettera a), determinare una riduzione di almeno il 20% del consumo di energia primaria globale (rinnovabile e non rinnovabile) in condizioni standard rispetto alla situazione ante intervento, come desumibile dall'APE ante e post intervento;
- c) nel caso in cui siano previsti interventi di cui al punto 6.1, lettera b), determinare una riduzione di almeno il 5% del consumo di energia primaria globale (rinnovabile e non rinnovabile) rispetto alla

situazione ante intervento, come definito nella diagnosi energetica;

d) rispettare i requisiti tecnici di cui al paragrafo 7, ove pertinenti.

6.7 Non sono ammissibili interventi necessari a conformarsi a norme dell'Unione già entrate in vigore o destinate a entrare in vigore 18 mesi dopo il completamento degli interventi.

7. REQUISITI TECNICI DI ELEMENTI EDILIZI E COMPONENTI IMPIANTISTICI PER I QUALI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

7.1 Nell'ambito degli interventi di cui al punto 6.1, lettera a), commi a) e b), sono ammissibili anche gli interventi eseguiti su limitate porzioni di locali non climatizzati, indipendentemente dalla categoria catastale, adiacenti ad ambienti climatizzati:

- a) qualora l'isolamento di tali porzioni risulti parte integrante dell'intervento complessivo e strettamente funzionale allo stesso;
- b) qualora l'installazione di serramenti, porte e portoni verso l'ambiente esterno preveda un valore di trasmittanza non superiore a $1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- c) nel caso di isolamento di copertura su ambiente non climatizzato, qualora la stratigrafia presenti un valore di trasmittanza non superiore a $0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$ e l'ambiente non climatizzato presenti *"tutti i giunti fra i componenti ben sigillati con nessuna apertura di ventilazione verso l'esterno"*.

7.2 In riferimento agli interventi di cui al punto 6.1, lettera a), comma c), i sistemi di schermatura solare non sono ammessi per orientamento NORD ± 60 gradi.

7.3 In riferimento agli interventi di cui al punto 6.1, lettera a), comma d) non sono ammissibili i generatori di calore alimentati a gas naturale o gas di petrolio liquefatto (GPL), gasolio, olio combustibile, nafta, kerosene o carbone, anche se in assetto cogenerativo o nell'ambito di un sistema ibrido con pompa di calore;

7.4 In riferimento agli interventi di cui al punto 6.1, lettera b), non sono ammissibili componenti e apparecchi direttamente alimentati a gas naturale o gas di petrolio liquefatto (GPL), gasolio, olio combustibile, nafta, kerosene o carbone.

7.5 Nell'ambito degli interventi di cui al punto 6.2 che prevedano l'installazione di impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento:

- a) devono essere rispettati i requisiti tecnici di cui al paragrafo 2 dell'Allegato 4 del d.lgs. 199/2021, per quanto attinente alle fasi di progettazione e installazione;
- b) le caldaie alimentate a biomassa sono ammissibili solo se installate in sostituzione di generatori esistenti alimentati a GPL, carbone, olio combustibile, nafta, kerosene, gasolio o biomassa.

8. SPESE AMMISSIBILI

8.1 Sono considerate ammissibili le seguenti voci di spesa, IVA esclusa:

- a) spese tecniche, comprensive di eventuali oneri;
- b) cartellonistica per la pubblicizzazione del contributo, conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 22;
- c) spese relative agli interventi di cui al punto 6.1, lettera a);
- d) spese relative agli interventi di cui al punto 6.1, lettera b);
- e) spese relative agli interventi di cui al punto 6.2.

8.2 Le spese di cui al precedente punto 8.1 lettera a) sono finanziabili in misura non superiore al 10% della spesa ammessa a contributo e possono essere costituite, a titolo esemplificativo, da: progettazione, relazione tecnica per la verifica del rispetto di requisiti e prestazioni energetiche, direzione lavori, progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo/verifica di conformità, APE post operam, ecc..

8.3 In riferimento agli interventi di efficienza energetica di cui al punto 6.1 e di cui al punto 6.2., fermo restando

il rispetto degli eventuali requisiti tecnici o prescrizioni di cui al paragrafo 7, ove applicabili, sono ammissibili le spese relative a:

- a) fornitura e posa in opera di materiali e tecnologie, attrezzature, componenti, sistemi, apparecchiature;
 - b) opere provvisorie e accessorie;
 - c) demolizione di elementi costruttivi esistenti e recupero o smaltimento dei relativi materiali o apparecchiature funzionali alla realizzazione degli interventi, esclusa la rimozione e lo smaltimento dell'amianto;
 - d) smontaggio e dismissione, parziale o totale, dell'impianto pre-esistente, ove presente, funzionali alla realizzazione degli interventi;
 - e) fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per l'efficientamento, la sostituzione o la nuova installazione di componenti relativi a uno o più sottosistemi degli impianti. A titolo non esaustivo, sono considerate ammissibili le spese relative al generatore di calore, alla componentistica di centrale termica, ai sistemi di trattamento dell'acqua, a interventi sulla rete di distribuzione, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di accumulo e su quelli di emissione, nonché la fornitura e posa in opera di sistemi di contabilizzazione. Si specifica che si intendono ricompresi i sistemi di captazione nel caso di impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo; i sistemi di stoccaggio e alimentazione automatica del combustibile per impianti a pellet e cippato; eventuali assistenze murarie e di finitura finalizzate alla realizzazione degli interventi impiantistici ammessi;
 - f) i sistemi di accumulo e le strutture di ancoraggio dei pannelli nel caso di installazione di impianti fotovoltaici;
 - g) fornitura e posa in opera di apparecchiature hardware e software per la gestione e controllo degli impianti, anche pre-esistenti e di sistemi di monitoraggio e visualizzazione dei consumi e/o delle produzioni di energia rinnovabile dell'edificio;
 - h) smontaggio e dismissione, parziale o totale, della linea produttiva pre-esistente, funzionali alla realizzazione degli interventi;
 - i) acquisto di software dedicati alla gestione, controllo, e programmazione del processo produttivo, e relativa messa in opera.
- 8.4 Non sono ammissibili le spese relative a opere, installazioni e finiture, interne ed esterne, non riconducibili agli interventi di cui al punto 6.1, lettere a) e b) e di cui al punto 6.2, quali a titolo non esaustivo:
- a) interventi di natura strutturale sugli immobili;
 - b) ampliamenti volumetrici degli edifici;
 - c) realizzazione di nuove reti e/o centrali di teleriscaldamento o teleraffrescamento;
 - d) acquisto di beni immobili, oppure beni in leasing;
 - a) acquisto di veicoli di cui all'articolo 47, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e di mezzi di movimentazione di magazzino;
 - e) acquisto di smart-phone, tablet, PC e device assimilabili;
 - f) acquisto di software non contabilizzati come immobilizzazioni immateriali;
 - g) gruppi elettrogeni alimentati a combustibili fossili (gas naturale, GPL, gasolio, olio combustibile, nafta, kerosene o carbone);
 - h) cablaggio per le reti di dati al di fuori della proprietà;
 - i) scavi e recupero/smaltimento dei relativi materiali;
 - j) fornitura e posa in opera di boiler elettrici; sanitari e relativi componenti; impianti di scarico; aspiratori per locali ciechi;
 - k) impianti elettrici nuovi e messa a norma di impianti elettrici esistenti;

- l) realizzazione di nuove strutture fuori terra (pensiline, pergolati, ecc.), su cui posizionare i pannelli fotovoltaici;
 - m) impianti di produzione di idrogeno.
- 8.5 Nell'ambito dei processi produttivi di cui al punto 6.1, lettera b) non sono ricompresi gli interventi sui servizi generali (ad esempio, illuminazione e climatizzazione).
- 8.6 Non sono altresì ammissibili le seguenti spese:
- a) lavori in economia, commesse interne o affidate a imprese in cui vi siano legami societari o mediante amministratori con il destinatario finale;
 - b) le commissioni di intermediazione e gli oneri finanziari e bancari;
 - c) l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
 - d) spese a sostegno di una delocalizzazione, ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, del RDC.
- 8.7 Ferme restando le prescrizioni di cui al successivo paragrafo 11, ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere sostenute dai soggetti beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda.
- 8.8 Ferme restando le prescrizioni di cui al successivo paragrafo 11, ai fini dell'ammissibilità, le spese devono in ogni caso essere liquidate dai soggetti beneficiari a partire dalla data di concessione del contributo ed entro il 30 settembre 2029 e le relative spese devono essere rendicontate su SISPREG entro e non oltre il 31 dicembre 2029.
- 8.9 Le spese tecniche di cui al punto 8.1, lettera a) sono ammissibili anche se liquidate prima della data di concessione del contributo purché la data della liquidazione sia successiva successivamente alla data di presentazione della domanda. Relativamente alle spese sostenute precedentemente alla concessione del contributo e dunque prive di CUP, dovrà essere prodotta un'autodichiarazione da parte del soggetto proponente di assenza di doppio finanziamento, redatta in conformità al modello che sarà reso disponibile nella pagina dedicata sul sito istituzionale della Regione e la documentazione amministrativa contabile riportante idonei elementi significativi che comprovino la correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto agevolato.
- 8.10 Le spese di cui al punto 8.1 sono attestate mediante fatture o documenti equipollenti.
- 8.11 Non sono altresì ammissibili, fatture o documenti equipollenti di importo inferiore a euro 400,00 IVA esclusa.

9. RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

- 9.1 I contributi relativi agli interventi oggetto del presente avviso sono concessi ai sensi del Regolamento de minimis oppure ai sensi del "Regime di esenzione" del Regolamento GBER:
- a) all'articolo 38 (Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici) per gli interventi di cui al punto 6.1 lettera b);
 - b) all'articolo 38 bis (Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica relative agli edifici) per gli interventi di cui al punto 6.1 lettera a);
 - c) all'articolo 41 (Aiuti agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento) per gli interventi di cui al punto 6.2.
- 9.2 I contributi di cui al presente avviso sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione.
- 9.3 I contributi di cui al presente avviso sono cumulabili con altri aiuti pubblici che non si configurano come aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento del valore totale del bene oggetto di contributo e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.
- 9.4 La concessione dei contributi in regime "de minimis" è subordinata al rispetto dei massimali previsti

dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento de minimis, ai sensi del quale i contributi possono avere un importo massimo complessivo di euro 300.000,00 nell'arco di tre anni per "Impresa unica". Per ogni nuova concessione di aiuti in "de minimis" si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis" concessi nei tre anni precedenti. L'importo del plafond "de minimis" disponibile in capo al soggetto proponente sarà verificato attraverso la consultazione del Registro Nazionale Aiuti (RNA).

- 9.5 Qualora la concessione di nuovi aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali di cui all'articolo 3, comma 2 del Regolamento de minimis, al soggetto proponente sarà proposta la riduzione dell'importo dell'agevolazione al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'articolo 14 del d.m. 115/2017.

10. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

- 10.1 L'importo totale delle spese ritenute ammissibili ai sensi del paragrafo 8 a seguito dell'istruttoria tecnica di cui al paragrafo 15 deve essere compreso tra euro 150.000,00 ed euro 2.000.000,00 IVA esclusa.

- 10.2 Con riferimento alle spese ammissibili di cui al punto 10.1, il contributo è concesso ai sensi del Regolamento de minimis, nell'intensità massima del **60%** delle stesse oppure, ai sensi degli articoli 38, 38 bis e 41 del Regolamento GBER, con le seguenti intensità massime di aiuto:

Dimensione impresa	Intensità massima contributo (%)
Piccola	50%
Media	40%
Grande	30%

- 10.3 Per i contributi concessi ai sensi del Regolamento GBER, l'intensità di aiuto può essere aumentata di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE per gli aiuti concessi per gli interventi di cui al punto 6.1, lettere a) e b). Ai sensi della Comunicazione C(2021) 2594, i comuni del territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta ubicati nelle zone di cui al predetto articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE sono i seguenti: Arnad, Brissogne, Chambave, Champdepraz, Charvensod, Châtillon, Donnas, Fénis, Gignod, Gressan, Hône, Issogne, Nus, Pollein, Pontey, Pont-Saint-Martin, Quart, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Marcel, Saint-Vincent, Verrayes e Verrès.

- 10.4 Per i contributi concessi ai sensi del Regolamento GBER, l'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali nel caso di interventi volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici esistenti di cui al punto 6.1, lettera a), laddove tali aiuti determinino un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente all'investimento.

- 10.5 Relativamente agli aiuti di cui al punto 6.1, lettera a) e 6.2, i costi ammissibili a cui applicare le intensità di aiuto di cui al punto 10.2 sono i costi complessivi dell'investimento.

- 10.6 Relativamente agli aiuti di cui al punto 6.1, lettera b), ai sensi dell'art. 38 del Regolamento GBER, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti dell'investimento necessari per raggiungere il livello più elevato di efficienza energetica, determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno **scenario controfattuale**, che si verificherebbe in assenza di aiuto, come segue:

- a) se lo scenario controfattuale consiste nell'effettuare un investimento meno efficiente sotto il profilo energetico che corrisponde alla normale prassi commerciale per il settore o per l'attività in questione, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto e i costi dell'investimento meno efficiente sotto il profilo energetico;
- b) se lo scenario controfattuale consiste nell'effettuare lo stesso investimento in un momento successivo, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto e il valore attuale netto dei costi dell'investimento effettuato in un momento successivo, attualizzati al momento in cui l'investimento sovvenzionato verrebbe realizzato;
- c) se lo scenario controfattuale consiste nel mantenere in funzione gli impianti e le attrezzature esistenti,

i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto e il valore attuale netto dell'investimento per la manutenzione, la riparazione, e l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature esistenti, attualizzato al momento in cui l'investimento sovvenzionato verrebbe realizzato;

- d) se l'investimento consiste in un investimento chiaramente identificabile volto esclusivamente a migliorare l'efficienza energetica per il quale non vi è un investimento controfattuale meno efficiente sotto il profilo energetico, i costi ammissibili corrispondono ai costi totali dell'investimento.

10.7 Eventuali variazioni in aumento del costo dell'intervento successivi alla presentazione della domanda non determinano in nessun caso un incremento del contributo concedibile.

10.8 Il contributo richiesto può essere ridefinito in diminuzione in sede di istruttoria tecnica o economico-finanziaria.

10.9 In fase di presentazione della domanda, il soggetto proponente deve dichiarare l'eventuale esistenza di altri sostegni già richiesti o concessi, sulle medesime spese del progetto presentato, specificando:

- a) la misura di incentivazione (citandone gli estremi) per la quale è stata presentata domanda o per la quale si è beneficiari;
- b) l'entità del contributo;
- c) le voci di spesa oggetto del contributo.

10.10 Nel caso in cui l'accesso ad altre forme di contribuzione pubblica determini il superamento del limite del 100% delle spese ammissibili, il contributo verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.

11. TEMPISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

11.1 Gli interventi finanziati devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.

11.2 Per avvio degli interventi si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature, o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

11.3 Gli interventi devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo e le relative spese devono essere rendicontate su SISPREG entro 3 mesi dalla data di ultimazione, fatti salvi i casi di proroga previsti al paragrafo 20.

11.4 Per ultimazione degli interventi si intende la data del certificato di collaudo/data di entrata in esercizio dell'impianto oggetto della richiesta di contributo.

11.5 Entro 10 giorni dall'avvio e dall'ultimazione degli interventi dovrà esserne data comunicazione alla struttura regionale competente tramite SISPREG.

12. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

12.1 La domanda di contributo, soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del d.p.r. 642/1972, da assolversi esclusivamente in modo virtuale, salve le esenzioni di legge, nonché i relativi allegati, devono essere presentati dal soggetto proponente su SISPREG, accessibile al seguente indirizzo: <https://new.regione.vda.it/europa/progetti/gestione-progetti-sispreg> utilizzando l'apposito formulario, previa procedura di registrazione degli utenti e accreditamento, seguendo le indicazioni riportate, nell'applicativo medesimo, alla sezione "Attivazione impresa".

12.2 La domanda di contributo è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 ed è quindi soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

12.3 Le domande possono essere inoltrate a partire dalle ore 10.00 del **1° ottobre 2025** fino alle ore 12.00 del **30 novembre 2026** e comunque fino a esaurimento delle risorse economiche disponibili.

12.4 L'Amministrazione regionale si riserva la possibilità di rifinanziare l'avviso o prorogare il termine per la

presentazione delle domande.

12.5 Solo nel caso di indisponibilità di SISPREG, formalmente certificata da INVA S.p.A., la domanda, pena il rigetto della stessa, deve essere presentata, nel rispetto delle tempistiche di cui al punto 12.3, alla struttura regionale competente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it, corredata degli allegati obbligatori di cui al punto 12.7.

12.6 La domanda deve essere inoltrata esclusivamente dal legale rappresentante del soggetto proponente.

12.7 Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria¹:

- a) ricevuta di pagamento del bollo assolto in modalità virtuale effettuato direttamente dal sito web della Regione, tramite la Piattaforma regionale dei pagamenti accedendo al link <https://it.riscossione.regione.vda.it/pagonet2AO/default/homepage.do>, ovvero tramite il relativo link presente sul web/mobile della Regione Autonoma della Valle d'Aosta <http://www.regione.vda.it>; la causale da indicare è la seguente: "Avviso per l'efficientamento energetico delle imprese – Denominazione richiedente";
- b) copia del documento d'identità in corso di validità e copia della tessera sanitaria del legale rappresentante del soggetto proponente;
- c) informativa privacy di Finaosta S.p.A.;
- d) dichiarazione relativa al/i titolare/i effettivo/i del soggetto proponente con allegata copia del documento di identità in corso di validità e tessera sanitaria;
- e) autodichiarazione antimafia;
- f) "tracciabilità dei flussi finanziari - comunicazione estremi conto corrente dedicato ed elenco della documentazione allegata all'istanza";
- g) STEP firmata da un tecnico abilitato;
- h) computi metrici e/o preventivi di spesa;
- i) documentazione fotografica;
- j) scenario controfattuale (*solo per gli interventi di cui al punto 6.1, lettera b)*);
- k) diagnosi energetica;
- l) simulazione APE post operam (*ove pertinente*);
- m) verifica climatica (*ove necessario*);
- n) documentazione comprovante la disponibilità del sito/edificio su cui sarà realizzato l'intervento;
- o) consenso all'esecuzione dell'intervento da parte del soggetto proprietario (*ove pertinente*);
- p) titolo autorizzativo alla realizzazione dell'intervento, (*ove previsto*);
- q) qualora non depositati, copia degli ultimi due bilanci completi degli allegati (verbale di approvazione, relazione sulla gestione, nota integrativa, relazione Collegio Sindacale/Revisore);
- r) dettagli contabili dei bilanci (se in forma abbreviata);
- s) situazione contabile aggiornata firmata dal legale rappresentante;
- t) "Quadro economico e copertura finanziaria dell'investimento" redatto in conformità al modello che sarà reso disponibile nella pagina dedicata sul sito istituzionale della Regione, sottoscritto dal legale rappresentante e corredato dalla documentazione attestante il piano di copertura finanziaria dell'investimento ivi prevista.

¹ SISPREG prevede un limite massimo di 50 MB per ogni singolo allegato, ma non limite massimo complessivo degli allegati.

13. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

- 13.1 Il presente avviso prevede una procedura valutativa a sportello, con punteggio minimo, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo e secondo criteri di selezione predeterminati e definiti anche con riferimento ai criteri di selezione applicabili all'azione del PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027 approvati con d.G.r. 373/2025.
- 13.2 La struttura regionale competente comunica ai soggetti proponenti, a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2007.
- 13.3 I progetti vengono sottoposti a una prima verifica preliminare della documentazione presentata da parte della struttura regionale competente, al fine di valutare gli elementi essenziali: rispetto del termine e modalità di presentazione, presenza della marca da bollo, ammissibilità dell'attività economica (codice Ateco), presenza della modulistica richiesta al punto 12.7.
- 13.4 In caso di incompletezza della domanda, a seguito della verifica preliminare di cui al punto precedente, la struttura regionale competente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 19/2007, può assegnare al soggetto proponente un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta e che, in difetto di ricevimento della stessa entro il termine perentorio assegnato, la domanda si intende ritirata senza ulteriori comunicazioni.
- 13.5 Fatto salvo quanto previsto al punto 13.4, le domande considerate complete sono trasmesse via PEC a Finaosta S.p.A., entro 20 giorni dalla loro ricezione, per le successive fasi istruttorie.
- 13.6 Il procedimento istruttorio si conclude entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di cui al punto 13.2. Il suddetto termine è da considerarsi interrotto/sospeso qualora si verificano le ipotesi descritte in relazione alle specifiche fasi dell'istruttoria.
- 13.7 L'istruttoria svolta da Finaosta S.p.A., si articola nelle tre fasi di seguito riportate:
- a) **istruttoria formale:** verifica della completezza e regolarità formale della domanda, come meglio dettagliata al paragrafo 14;
 - b) **istruttoria tecnica:** verifica, svolta dal Servizio COA energia, come meglio dettagliata al paragrafo 15;
 - c) **istruttoria economico-finanziaria:** relativa alla capacità economico-finanziaria del proponente, come meglio dettagliata al paragrafo 16.
- 13.8 Nel corso dell'istruttoria, è facoltà di Finaosta S.p.A. richiedere, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 19/2007, chiarimenti, precisazioni e integrazioni documentali che si rendessero, a proprio giudizio, necessari. In tale sede, Finaosta S.p.A. può richiedere, qualora necessario, anche l'aggiornamento della STEP di cui al punto 12.7, lettera g).
- 13.9 In tal caso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3bis, della l.r. 19/2007, Finaosta S.p.A. invia la richiesta di integrazioni al soggetto proponente, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 30 giorni consecutivi dalla richiesta, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1bis della l.r. 19/2007. La richiesta di integrazioni comporta la sospensione dei termini dell'istruttoria medesima. La mancata risposta del soggetto proponente entro il termine stabilito costituisce causa di rigetto della domanda: di tale esito, la struttura regionale competente informa il soggetto proponente con le modalità semplificate di cui all'art. 3 comma 1 della l.r. 19/2007.

14. ISTRUTTORIA FORMALE

- 14.1 L'istruttoria formale consiste nella verifica della completezza e regolarità formale della domanda nonché del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 4 e 9.

15. ISTRUTTORIA TECNICA

- 15.1 L'istruttoria tecnica consiste:
- a) nella verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui ai paragrafi 5 e 6, nel controllo dei requisiti tecnici di cui al paragrafo 7 e nella determinazione della spesa ammissibile ai sensi del paragrafo

8;

- b) nella valutazione della qualità tecnica del progetto;
- c) nella definizione del punteggio dei soli progetti per i quali la verifica di cui alla lettera a) e la valutazione di cui alla lettera b) hanno avuto esito positivo.

15.2 La valutazione della qualità tecnica del progetto consiste:

- a) nell'attribuzione di un giudizio, formulato con un numero intero variabile da 0 a 10, per ogni criterio di cui alla Tabella 1;
- b) nella definizione, per ogni criterio, del giudizio pesato rispetto ai valori percentuali di cui alla Tabella 1, con approssimazione a due cifre decimali;
- c) nell'attribuzione del punteggio complessivo della qualità tecnica del progetto, rispetto al massimo pari a 20 punti, con approssimazione a due cifre decimali.

CRITERI E PESI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEGLI ELABORATI TECNICI					
ID	CRITERIO	DESCRIZIONE	PESO (%)	GIUDIZIO (0-10)	GIUDIZIO PESATO
1 QUALITÀ DELLA DIAGNOSI ENERGETICA					
1.A	Completezza e chiarezza dello stato di fatto	L'analisi dello stato di fatto è esaustiva, esposta in modo chiaro, completa ed è corredata da dati operativi relativi ad almeno due anni, aggiornati, misurati e tracciabili.	15%		0,00
1.B	Correttezza metodologica	Nel documento emergono in modo chiaro e adeguatamente motivato le assunzioni e i riferimenti metodologici utilizzati, nonché le modalità di raffronto tra il modello di calcolo e i consumi reali e quelle di taratura/validazione. Il processo produttivo - ove pertinente - è correttamente valutato. Non emergono anomalie tali da pregiudicare potenzialmente l'affidabilità delle valutazioni. Il documento risulta coerente nelle diverse sezioni che lo compongono.	15%		0,00
1.C	Completezza e chiarezza degli interventi proposti	La diagnosi prevede la simulazione di un adeguato numero di interventi alternativi, per i quali sono sviluppate in modo opportuno le valutazioni di risparmio energetico ed economico.	15%		0,00
2 QUALITÀ DELLA STEP E DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE					
2.A	Chiarezza e completezza della STEP	La STEP è sviluppata in modo chiaro, è compilata in tutte le sezioni e in modo esaustivo. Sono presenti tutti gli indicatori e le informazioni necessarie per la successiva fase di formulazione del punteggio.	10%		0,00
2.B	Chiarezza e completezza della documentazione progettuale	La documentazione è sviluppata in modo chiaro, è compilata in tutte le sezioni e in modo esaustivo. Sono presenti tutti gli indicatori e le informazioni necessarie per la successiva fase di formulazione del punteggio.	10%		0,00
3 QUALITÀ DELLE VALUTAZIONI ECONOMICHE					
3.A	Completezza e chiarezza delle valutazioni economiche	Le analisi economiche hanno un adeguato livello di dettaglio e non presentano anomalie tali da pregiudicare potenzialmente l'affidabilità delle valutazioni.	10%		0,00
3.B	Completezza, chiarezza e idoneità del quadro finanziario	Il quadro finanziario è chiaramente esposto e permette di risalire in modo univoco alla copertura economica delle spese sostenute.	10%		0,00
4 COERENZA DELLA DOCUMENTAZIONE					
4.A	Coerenza	LA STEP è coerente con la diagnosi energetica, con la documentazione progettuale e con i preventivi/computi metrici.	15%		0,00
PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELLA QUALITÀ DEGLI ELABORATI PROGETTUALI (MAX 20 PUNTI)					0,00

Tabella 1 – Criteri e pesi per la valutazione della qualità tecnica del progetto

15.3 Il punteggio complessivo della qualità tecnica del progetto deve essere superiore o uguale a 10 punti, pena la non ammissibilità alla fase di definizione del punteggio di cui al punto 15.4.

15.4 Relativamente ai soli progetti per i quali le verifiche di cui al punto 15.1, lettera a) e la valutazione di cui al punto 15.1, lettera b) hanno avuto esito positivo, il COA energia di Finaosta S.p.A. procede alla definizione del punteggio di ammissibilità dell'intervento sulla base dei criteri di valutazione di cui alla seguente Tabella 2.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO				
ID	CRITERIO	DESCRIZIONE	RANGE PUNTEGGIO	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
1	Qualità degli elaborati progettuali	cfr. punto 15.2 dell'Avviso	0-20	cfr. punto 15.2 dell'Avviso (min 10)
2	Aumento dell'efficienza energetica edifici	Riduzione percentuale del fabbisogno annuo di energia primaria globale (rinnovabile e non rinnovabile), in condizioni standard, dell'edificio oggetto di intervento	0-10	1 punto ogni punto % aggiuntivo rispetto al risparmio minimo richiesto, fino ad un massimo di 10 punti attribuibili
3	Aumento dell'efficienza energetica processo produttivo	Riduzione percentuale del fabbisogno annuo di energia primaria globale (rinnovabile e non rinnovabile) del processo produttivo oggetto di intervento	0-10	1 punto ogni punto % aggiuntivo rispetto al risparmio minimo richiesto, fino ad un massimo di 10 punti attribuibili
4	Riduzione delle emissioni di gas climalteranti e inquinanti complessive dell'intervento- edifici	Riduzione percentuale delle emissioni annuali di CO ₂ (%), in condizioni standard, dell'edificio oggetto di intervento	0-15	1 punto ogni punto % aggiuntivo rispetto al 20%, fino ad un massimo di 15 punti attribuibili
5	Riduzione delle emissioni di gas climalteranti e inquinanti complessive dell'intervento - processo produttivo	Riduzione percentuale del fabbisogno annuo di energia primaria globale (rinnovabile e non rinnovabile) del processo produttivo oggetto di intervento	0-15	1 punto ogni punto % aggiuntivo rispetto al risparmio minimo richiesto, fino ad un massimo di 15 punti attribuibili
6	Fonti energetiche rinnovabili	Nuova produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili rispetto alla situazione ex-ante	0-15	1 punto per ogni quantitativo di produzione aggiuntiva pari a 5.000 kWh , fino ad un massimo di 15 punti (75.000 kWh)
7	Utilizzo di tecnologie digitali utili a ottimizzare la gestione dei consumi energetici	Utilizzo di sistemi di domotica e/o di sistemi digitali per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici	0-10	0 punti → nessuna installazione 5 punti → nuove installazioni riferite all'edificio e al processo produttivo 10 punti → nuove installazioni riferite sia all'edificio che al processo produttivo
8	DNSH	Elementi raccomandati per il rispetto del DNSH che sono stati presi in considerazione	0-5	0 punti → nessuna intervento tra quelli raccomandati 5 punti → almeno un intervento tra quelli raccomandati
TOTALE			0-100	

Tabella 2 – Criteri per la definizione dei punteggi

15.5 Affinché il progetto sia considerato ammissibile, lo stesso deve ottenere un punteggio totale pari ad almeno 50 punti.

15.6 Ai fini della determinazione del punteggio per il superamento della soglia di cui al punto 15.5, concorrono anche i seguenti criteri di premialità:

CRITERI DI PREMIALITÀ PER LA DEFINIZIONE DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO				
ID	CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
P1	Grado di innovazione delle soluzioni proposte	Utilizzo di tecnologie e/o tecniche innovative	0-5	0 punti → assente 5 punti → presenza di elementi di innovazione
P2	Possesso di certificazione volontaria relativa alla qualità del processo	Possesso di certificazione volontaria relativa alla qualità del processo	0-5	0 punti → nessuna certificazione 5 punti → possesso di certificazione volontaria
TOTALE PREMIALITÀ			0-10	

Tabella 3 – Criteri di premialità

15.7 Per i criteri per i quali non siano presenti, anche a seguito di eventuali richieste di chiarimenti/integrazioni, sufficienti elementi per formulare la valutazione, il COA energia di Finaosta S.p.A. attribuisce un punteggio pari a zero.

15.8 L'ammontare delle spese ammissibili può essere rideterminato dal COA energia di Finaosta S.p.A. nel caso in cui alcune voci di costo siano ritenute non ammissibili o non congrue.

16. ISTRUTTORIA ECONOMICO-FINANZIARIA

16.1 L'istruttoria economico-finanziaria consiste nella verifica che il beneficiario abbia la capacità economico-finanziaria e operativa per garantire il rispetto delle condizioni previste dall'avviso. Per la verifica saranno analizzati i seguenti parametri desunti dall'ultimo bilancio approvato:

Per le medie e grandi imprese: $\text{Patrimonio netto ultimo bilancio approvato} > \frac{\text{costo investimento} - \text{contributo pubblico}}{2}$
Per le piccole imprese: $\text{Patrimonio netto ultimo bilancio approvato} > \frac{\text{costo investimento} - \text{contributo pubblico}}{3}$
- Patrimonio netto > 0
- EBITDA > 0
- Assenza di pregiudizievoli
- Verifica della copertura finanziaria dell'investimento

Tabella 4 – Parametri dell'istruttoria economico-finanziaria

16.2 Finaosta S.p.A. comunica via PEC alla struttura regionale competente l'esito dell'istruttoria, specificando per ogni progetto l'entità del contributo concedibile con indicazione della ripartizione tra i regimi di aiuto applicabili (Regolamento de minimis/Regolamento GBER) e, nel caso di non ammissibilità a finanziamento, i motivi di inammissibilità.

16.3 Per le domande risultate non ammissibili, applicate le disposizioni di cui all'art. 16 della l.r. 19/2007, il dirigente della struttura regionale competente procede, con proprio provvedimento, al rigetto della domanda e alla comunicazione, al soggetto proponente, con indicazione dei motivi di esclusione.

17. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

17.1 A seguito del ricevimento delle risultanze dell'attività istruttoria in capo a Finaosta S.p.A., la struttura regionale competente ne comunica l'esito ai soggetti proponenti, nel rispetto dei termini indicati al punto 13.6.

17.2 Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa all'esito dell'istruttoria di cui al punto 17.1, pena il rigetto della domanda, il soggetto proponente dei progetti ammissibili e finanziabili deve comunicare l'accettazione del contributo, nonché l'eventuale richiesta di anticipo, anche qualora il contributo fosse rideterminato in esito alle fasi di istruttoria. In assenza di risposta o in caso di risposta negativa, la struttura regionale competente comunica il rigetto della domanda.

17.3 Qualora un progetto risulti ammissibile ma finanziabile parzialmente per esaurimento dei fondi disponibili, è comunicata al soggetto proponente l'entità delle spese ammissibili ma non finanziabili, precisando la parziale copertura della domanda. In tal caso, fermo restando che il beneficiario deve realizzare il progetto così come presentato in sede di domanda, lo stesso deve comunicare alla struttura regionale competente l'accettazione o la rinuncia al contributo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

17.4 A seguito di quanto previsto al punto 17.2 e comunque entro 45 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'istruttoria e dell'importo del contributo concedibile, il dirigente della struttura regionale competente provvede, con proprio provvedimento, alla concessione del contributo, secondo il cronoprogramma presentato nella STEP di cui al punto 12.7, lettera g).

17.5 Entro 15 giorni dall'approvazione del suddetto provvedimento, la struttura regionale competente provvede alla trasmissione ai soggetti beneficiari dell'atto di concessione del contributo e del CUP relativo al progetto.

17.6 I contributi vengono concessi fino a esaurimento delle risorse disponibili di cui al paragrafo 3.

17.7 Per gli eventuali progetti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili, è comunicata

al soggetto proponente la non finanziabilità del progetto. Nell'eventualità di rifinanziamento dell'avviso si procederà allo scorrimento dei progetti inizialmente non finanziabili, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

18. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

18.1 L'erogazione del contributo viene effettuata per stati di avanzamento previa verifica dei seguenti requisiti:

- a) essere in regola con tutti gli obblighi contributivi attestati tramite DURC;
- b) qualora, al momento della presentazione della domanda il soggetto proponente non abbia un'unità operativa sul territorio regionale, averla insediata prima dell'erogazione del contributo. L'apertura della sede dovrà essere comunicata entro e non oltre 30 giorni dalla concessione dell'agevolazione, a pena di revoca del contributo;
- c) essere adempiente agli obblighi previsti dall'art. 48 bis del d.p.r. 602/1973 con riferimento ai pagamenti di importo superiore a 5.000 euro;
- d) essere in regola con gli obblighi in materia di assicurazione da danni catastrofali di cui al comma 101 della l. 213/2023, secondo le tempistiche fissate dal d.l. 39/2025, attestati mediante presentazione di specifica autodichiarazione redatta in conformità al modello che sarà reso disponibile nella pagina dedicata sul sito istituzionale della Regione.

18.2 L'erogazione dell'aiuto è subordinata alla verifica, tramite il RNA che il beneficiario non risulti destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf). Nel caso in cui si riscontri la pendenza di un ordine di recupero, l'erogazione sarà sospesa fino a quando il beneficiario non avrà provveduto al rimborso oppure a depositare l'importo oggetto di restituzione su un conto corrente bloccato, entro il termine di 60 giorni.

18.3 L'erogazione del contributo prevede tre quote:

- i. la prima, facoltativa, a titolo di anticipo, previa presentazione entro 60 giorni dall'avvio del progetto di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa, escutibile a prima richiesta e di importo almeno pari a quello da erogare, in misura non superiore al 30% del contributo concesso;
- ii. la seconda, a stato di avanzamento lavori, previa presentazione della documentazione riportata ai paragrafi 19.6, 19.7 e 19.9, che attesti il sostenimento di almeno il 60% delle spese ammissibili e, ove il progetto sia sottoposto a controllo di primo livello, previa verifica della rendicontazione da parte del controllore. Tale somma è decurtata dell'importo erogato a titolo di anticipo se ricevuto;
- iii. La terza a saldo, fino a concorrenza del 100% del contributo concesso, a seguito dell'ultimazione dei lavori oggetto del contributo, previa presentazione della documentazione riportata al paragrafo 19.10 e, ove il progetto sia sottoposto a controllo di primo livello, previa verifica della rendicontazione da parte del controllore.

18.4 In occasione della rendicontazione delle spese presentata dal beneficiario, la struttura regionale competente in collaborazione con Finaosta S.p.A., per quanto di competenza, effettuano le verifiche relative alla gestione delle operazioni selezionate mediante la compilazione di apposite check list gestionali. Tali check list dovranno essere compilate in itinere, per tutta la durata del progetto, a sistema, e dovranno essere inserite su SISPREG.

18.5 La struttura regionale competente e Finaosta S.p.A., nell'ambito delle verifiche di propria competenza, possono richiedere al beneficiario eventuali integrazioni documentali nel caso in cui rilevino mancanze od omissioni di tipo meramente formale, che non incidano sugli aspetti sostanziali e che non comportino alterazione della parità di trattamento tra i beneficiari del contributo. Le integrazioni devono pervenire attraverso il sistema informativo di norma entro 15 giorni naturali consecutivi dalla data di invio della comunicazione al beneficiario, eventualmente entro un massimo di 30 giorni nei casi in cui la richiesta documentale risulti particolarmente complessa.

19. MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO

- 19.1 A seguito della concessione del contributo e per tutto il corso dell'attuazione del progetto, il beneficiario deve provvedere a implementare in SISPREG tutti i dati fisici, finanziari e procedurali, al fine di consentire all'AdG del PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027 di trasmetterli al sistema nazionale di monitoraggio REGIS dell'IGRUE.
- 19.2 Il monitoraggio è il processo di rilevazione sistematica dei dati relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale, dei singoli progetti ed è strumento essenziale della sorveglianza sugli interventi realizzati. Al fine di garantire un efficace e costante controllo delle risorse impegnate o impegnabili, l'amministrazione regionale esercita il monitoraggio sullo stato di avanzamento delle iniziative verificando - anche attraverso controlli di tipo ispettivo - l'eventuale esistenza di ritardi nell'esecuzione dell'iniziativa o il blocco della medesima, al fine di procedere per tempo alla revoca dell'impegno finanziario e al conseguente possibile impegno su un'altra iniziativa.
- 19.3 A tal fine i soggetti beneficiari sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento del monitoraggio delle attività, che sarà effettuato dall'amministrazione regionale al fine di verificare il puntuale raggiungimento degli obiettivi e poter avviare con sollecitudine eventuali azioni correttive, necessarie anche per la generazione di risultati a valle del finanziamento dei progetti operativi e per assicurare l'esecuzione delle attività nel rispetto del progetto presentato.
- 19.4 Le spese effettivamente sostenute e pagate per realizzare il progetto, unitamente a tutti i documenti a esse inerenti devono essere obbligatoriamente inserite, da parte del beneficiario, in SISPREG.
- 19.5 Per essere considerate ammissibili a valere sul PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027, le spese devono essere conformi alla normativa europea in materia di Fondi europei per la politica di coesione 2021/27 e alle norme nazionali e regionali. Le spese devono essere pertinenti, effettive, riferibili temporalmente al periodo di validità del finanziamento, comprovabili, legittime, contabilizzate e documentate con giustificativi originali. La disciplina inerente all'ammissibilità delle spese è descritta nei capitoli 7 e 9 del "Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione" reperibile al link <https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/fondo-europeo-di-sviluppo-regionale/fesr-2021-27/gestione-e-controllo-fesr-2021-27> .
- 19.6 La predisposizione del rendiconto delle spese sostenute è effettuata, a seguito del pagamento di almeno il 60% delle spese ammissibili e a saldo. Il rendiconto generato su SISPREG deve contenere le fatture quietanzate (o documenti contabili di valore equivalente) caricate nella sezione "pagamenti", in formato .xml, intestate al beneficiario, corredate della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, entrambe indicanti il CUP e della descrizione dei beni, dei servizi o dei lavori acquisiti, i quali devono essere chiaramente riconducibili alle voci di spesa del progetto approvato.
- 19.7 A supporto del rendiconto, il beneficiario deve, inoltre, caricare necessariamente i seguenti documenti su SISPREG:
- i. una dichiarazione sostitutiva, resa dal beneficiario, che attesti di non aver ottenuto altre agevolazioni per le medesime spese;
 - ii. la documentazione a supporto della spesa e la documentazione riguardante gli aspetti procedurali dell'operazione rilevanti ai fini dell'esecuzione delle verifiche.
- 19.8 Laddove il progetto sia sottoposto a controllo, l'attività di verifica delle rendicontazioni presentate, necessaria per l'erogazione del contributo, è effettuata dalla struttura regionale responsabile del controllo di primo livello, utilizzando le apposite check list caricate in SISPREG, in conformità a quanto disciplinato dal "Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione e dai suoi allegati".
- 19.9 L'erogazione a stato di avanzamento lavori è subordinata all'acquisizione, tramite SISPREG, di una relazione sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto ad ordine o collegio professionale sullo stato di avanzamento tecnico-economico dei lavori.
- 19.10 Nel caso di rendicontazione a saldo, la struttura regionale responsabile del controllo di primo livello, qualora il progetto sia sottoposto a controllo, verifica inoltre che la seguente documentazione sia stata acquisita tramite SISPREG:
- i. relazione tecnico-economica finale sulla realizzazione dell'intervento e sul raggiungimento degli

indicatori, redatta in conformità al modello che sarà reso disponibile nella pagina dedicata sul sito istituzionale della Regione, sottoscritta con firma digitale da un tecnico abilitato. La relazione dovrà comprendere le fotografie dell'opera in numero tale da raffigurare in modo completo le principali caratteristiche (edilizie e impiantistiche) e della cartellonistica prevista per la divulgazione dell'iniziativa;

- ii. comunicazione relativa all'ultimazione dell'intervento oggetto di contributo, a firma del legale rappresentante del beneficiario, corredata da certificato di collaudo/data di entrata in esercizio dell'impianto, ove pertinenti;
- iii. dichiarazione di aderenza ai principi del DNSH.

Si precisa che nell'ambito della relazione tecnico-economica finale sulla realizzazione dell'intervento e sul raggiungimento degli indicatori:

- l'indicatore "RCO01 - Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)" espresso in numero, deve essere valorizzato dal beneficiario, a conclusione dei lavori e verificato in SISPREG;
- l'indicatore "RCO02 – Imprese sostenute mediante sovvenzioni" espresso in numero, deve essere valorizzato dal beneficiario, a conclusione dei lavori e verificato in SISPREG;
- l'indicatore "RCR 26 – Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro)" espresso in MWh/anno, deve essere valorizzato dal beneficiario, a conclusione dei lavori e riportato in SISPREG, corredato di documentazione attestante il raggiungimento dell'indicatore.

19.11 Il rendiconto finale delle spese deve essere trasmesso, tramite SISPREG, entro 90 giorni dalla data di ultimazione degli interventi oggetto di contributo.

19.12 Nel caso in cui la documentazione caricata in SISPREG dal beneficiario non sia completa e necessiti dunque di integrazioni documentali, la struttura regionale responsabile del controllo di primo livello può richiedere ai soggetti beneficiari, per il tramite di SISPREG:

- i. elementi di dettaglio e giustificazione relativi all'ammontare della spesa dichiarata;
- ii. ogni documentazione ritenuta idonea a certificare l'effettivo pagamento del prezzo indicato nella documentazione di spesa presente nel sistema informativo.

19.13 Il beneficiario trasmette, per il tramite di SISPREG, alla struttura regionale responsabile del controllo di primo livello la documentazione integrativa, eventualmente richiesta.

19.14 Oltre alle verifiche desk, sopra descritte, la struttura regionale responsabile del controllo di primo livello può sottoporre i progetti finanziati a controlli in loco, finalizzati a verificare, l'effettivo stato di avanzamento dell'operazione, la fornitura del prodotto/servizio, la piena fruibilità dell'opera realizzata e/o del bene o del servizio acquisito, il pieno rispetto delle condizioni poste dal PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027 e dalle disposizioni applicative eventualmente anche contenute nell'accordo di sovvenzionamento, il rispetto delle norme in materia di informazione e comunicazione, il rispetto (eventuale) del vincolo di destinazione.

19.15 Al termine dei controlli, la struttura regionale responsabile del controllo di primo livello trasmette l'esito tramite SISPREG al beneficiario e alla struttura regionale competente, che provvederà all'erogazione del contributo dovuto. L'esito delle attività di controllo sarà accessibile, per il tramite di SISPREG, non solo ai soggetti beneficiari, ma anche all'AdG, all'AFC e all'AdA.

19.16 Qualora i rendiconti non siano sottoposti a controllo di primo livello, il controllore di I livello procederà alla compilazione della scheda di ammissibilità sul sistema informativo SISPREG, dando evidenza all'interno della check list di controllo amministrativo on desk e del verbale del fatto che il rendiconto non è stato sottoposto a controllo di primo livello in quanto non campionato.

19.17 Successivamente alla chiusura del rendiconto, la struttura regionale competente procederà ai controlli di propria competenza ai fini della liquidazione della spesa ai soggetti beneficiari (compresi i controlli di cui al d.lgs 118/2011).

19.18 Qualora il progetto sia sottoposto a controllo di primo livello, l'erogazione del contributo è subordinata

alla verifica di ammissibilità di tutte le spese effettivamente sostenute nell'ambito dei controlli di primo livello conformemente a quanto disposto dal SiGeCo del PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027 e dai suoi allegati consultabile al seguente link: <https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/fondo-europeo-di-sviluppo-regionale/fesr-2021-27/gestione-e-controllo-fesr-2021-27>.

- 19.19 Oltre ai controlli di primo livello sopra descritti, è facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione, nonché dell'UE, di effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati. In questi casi, il beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi tutta la documentazione relativa all'attività finanziata.
- 19.20 In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti a consentire e facilitare le attività di controllo da parte dell'AdA (controllo ai sensi dell'art. 77 "Funzioni dell'autorità di audit" del RDC), della Regione Autonoma Valle d'Aosta, della CE, della Corte dei Conti Europea, della Guardia di Finanza e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
- 19.21 Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo concesso.
- 19.22 In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute, si darà luogo alla revoca totale o parziale delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi e alle sanzioni amministrative previsti dalla normativa di riferimento.

20. VARIAZIONI DI PROGETTO E PROROGHE

- 20.1 È consentito presentare, per il tramite di SISREG, per tutta la durata del progetto, una sola variazione di progetto.
- 20.2 Non è possibile apportare variazioni al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.
- 20.3 In particolare, in linea con quanto previsto dal Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione, al capitolo "Disciplina delle variazioni e delle proroghe di progetto in fase di attuazione", si possono verificare le seguenti casistiche:
- a) scostamento massimo fino al 20% delle singole voci di spesa sul valore totale approvato di ciascuna voce o modifiche non sostanziali (da calcolare e verificare per entrambe le voci rettificate/aumentate): si considera non sostanziale la variazione che non altera la natura, gli obiettivi e le condizioni di attuazione dell'operazione quali, a titolo esemplificativo, modifiche di dettaglio, soluzioni tecniche migliorative di una o più attività, modifiche imposte da adeguamento a norme amministrative o di altro tipo, sopravvenute in corso di realizzazione. Tali variazioni non richiedono la preventiva autorizzazione, ma è sufficiente una comunicazione del beneficiario alla struttura regionale competente, informando per conoscenza la struttura regionale responsabile del controllo di primo livello, Finaosta S.p.A. e l'AdG;
 - b) scostamento superiore al 20% delle singole voci di spesa (da calcolare e verificare per entrambe le voci rettificate/aumentate): il beneficiario è tenuto a presentare una richiesta di autorizzazione preventiva alla struttura regionale competente, informando per conoscenza la struttura regionale responsabile del controllo di primo livello, Finaosta S.p.A. e l'AdG. La richiesta è comprensiva di una relazione che riporti le motivazioni e il dettaglio delle voci di spesa e delle attività variare. Le richieste di variazione possono essere avanzate entro la data prevista di conclusione del progetto e non comportano l'automatica dilazione del termine finale. A conclusione dell'istruttoria della richiesta, la struttura regionale competente d'intesa con l'AdG dà comunicazione dell'esito al beneficiario e per conoscenza alla struttura regionale responsabile del controllo di primo livello e alla Finaosta S.p.A.;
- 20.4 Non sono comunque ammissibili:
- a) variazioni che comportano una diminuzione del punteggio attribuito in fase di istruttoria tecnica con conseguente ottenimento di un punteggio minimo inferiore a 50 punti;
 - b) variazioni che incidano sulle condizioni di ammissibilità di cui ai paragrafi 4, 5 e 6;
- 20.5 In caso di non accoglimento della richiesta di autorizzazione alle variazioni, il beneficiario deve realizzare il

progetto nelle modalità originariamente previste pena la revoca del contributo da parte della struttura regionale competente.

- 20.6 Nel caso in cui il progetto accusi dei ritardi nell'esecuzione e nella realizzazione delle operazioni per cause non riconducibili al beneficiario, lo stesso inoltra, per il tramite di SISPREG, alla struttura regionale competente, all'AdG del PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027 e alla struttura Controllo progetti europei e statali, entro i termini previsti per l'ultimazione del progetto ai sensi del punto 11.3, una richiesta di proroga accompagnata da una relazione che ne comprovi i motivi o le cause impreviste o di forza maggiore unitamente al cronoprogramma aggiornato. Tale richiesta è soggetta ad autorizzazione della struttura regionale competente, d'intesa con l'AdG.
- 20.7 In caso di non accoglimento della richiesta di proroga, il beneficiario può scegliere di realizzare il progetto entro il termine originariamente previsto o rinunciare al contributo ai sensi del paragrafo 24.
- 20.8 Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo "Disciplina delle variazioni e delle proroghe di progetto in fase di attuazione" del "Manuale delle procedure dell'autorità di gestione": "Disciplina delle variazioni e delle proroghe di progetto in fase di attuazione".

21. RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

- 21.1 Ai sensi della l.r. 19/2007 e della l. 241/1990, il responsabile del procedimento è il dirigente della struttura regionale competente. Per il presente avviso la Struttura programmatore è la Struttura sviluppo energetico sostenibile che individua nell'Unità Organizzativa Amministrativo-contabile e SUEL la struttura operativa deputata alla gestione del medesimo. Il responsabile dell'istruttoria, per le fasi di istruttoria formale, tecnica ed economico-finanziaria delle domande è il Direttore Generale di Finaosta S.p.A..
- 21.2 Per il controllo di primo livello sulla realizzazione del progetto, il responsabile del procedimento è il dirigente della struttura regionale responsabile del controllo di primo livello.

22. VISIBILITÀ, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

- 22.1 I beneficiari si impegnano a rispettare gli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione previsti dal RDC e, in particolar modo, gli artt. 47, 50 e l'allegato IX nel seguente modo:
- a) fornendo, sul proprio sito web e sui siti di social media ufficiali, ove esistenti, una breve descrizione dell'operazione (comprese le finalità e i risultati) ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'UE;
 - b) apponendo una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione europea in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti il progetto finanziato, destinati al pubblico o ai partecipanti, anche riportando il blocco istituzionale composto dal logo "Coesione Italia-Cohésion Italie 21-27 Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste" seguito dagli emblemi dell'UE ("Cofinanziato dall'Unione europea"), della Repubblica Italiana e della Regione autonoma Valle d'Aosta-Région autonome Vallée d'Aoste;
 - c) per operazioni il cui costo totale è inferiore o uguale a 500.000 euro, esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente, recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi, anche inserendo i loghi precedentemente citati;
 - d) per operazioni il cui costo totale supera i 500.000 euro, esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o siano installate le attrezzature acquistate con il sostegno UE, anche inserendo i loghi precedentemente citati;
- 22.2 In caso di mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'AdG applica opportuni meccanismi sanzionatori che, tenendo conto del principio di proporzionalità, prevedono la riduzione del contributo concesso fino al 3%.
- 22.3 I dati dei beneficiari del PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027 saranno resi pubblici a norma dell'art. 49 del RDC.

23. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

- 23.1 I beneficiari sono responsabili dell'avvio e della gestione delle procedure amministrative e tecniche necessarie all'attuazione del progetto e della successiva predisposizione della documentazione amministrativa, tecnica e contabile necessaria per la rendicontazione delle spese.
- 23.2 Nell'attuazione dei progetti i beneficiari sono, in particolare, tenuti al rispetto della normativa applicabile, con particolare attenzione al rispetto delle norme europee, statali e regionali sulle procedure a evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi e la realizzazione di opere pubbliche.
- 23.3 La concessione del contributo genera per il beneficiario l'obbligo di adempiere a quanto stabilito dal presente avviso; in particolare il beneficiario è tenuto al rispetto dei suddetti obblighi (esemplificativi e non esaustivi):
- a) dare comunicazione dell'avvio del progetto su SISPREG, entro 45 giorni dalla data del provvedimento di concessione del contributo;
 - b) qualora, al momento della presentazione della domanda il richiedente non abbia un'unità operativa sul territorio regionale, impegnarsi a insediarla prima dell'erogazione del contributo;
 - c) attuare il progetto secondo quanto definito nella proposta progettuale approvata dalla struttura regionale competente;
 - d) rispettare il cronoprogramma di spesa del progetto, così come definito nella proposta progettuale approvata, al fine di concorrere a evitare il c.d. "disimpegno automatico" delle risorse assegnate al PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027, ai sensi dell'art. 105 del RDC;
 - e) ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa statale in materia di CUP;
 - f) ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa statale in materia di codice identificativo di gara (CIG), ove pertinente, per consentire l'identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti, l'adempimento degli obblighi di contribuzione posti a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell'ANAC, l'univoca individuazione delle movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo dell'affidamento stesso;
 - g) favorire il raggiungimento degli indicatori di output e contribuire al raggiungimento degli indicatori di risultato previsti dal progetto, riportati al punto 19.10;
 - h) tenere costantemente aggiornate separate scritture contabili o disporre di un'adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative al progetto;
 - i) rendicontare le spese, rispettando le indicazioni dell'Amministrazione regionale in merito all'ammissibilità delle spese, alla documentazione necessaria per la dichiarazione di ammissibilità delle stesse e alla conservazione dei giustificativi di spesa, così come previsto dalla normativa di riferimento;
 - j) rispettare il disposto dell'articolo 3 della legge 136 del 2010 e s.m.i. al fine di escludere l'utilizzo dei contanti e garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati utilizzando conti correnti, bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa intestati al soggetto beneficiario;
 - k) utilizzare SISPREG, per le attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione, finalizzato alla registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dall'AdG, ai sensi dell'art.69, paragrafo 8, e dell'allegato XIV del RDC;
 - l) fornire alla Regione, con cadenza bimestrale o superiore se richiesto, mediante il caricamento dei dati in SISPREG tutti i dati obbligatori ad assicurare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del progetto (a titolo esemplificativo gli adempimenti posti in capo ai beneficiari dal Protocollo unico di colloquio (PUC));
 - m) fornire alla Regione ogni ulteriore informazione relativa allo stato di avanzamento del progetto e all'utilizzazione degli importi trasferiti, anche ai fini della sorveglianza e della valutazione del PR Valle

d'Aosta FESR 2021-2027;

- n) sostenere e pagare le spese nel rispetto delle tempistiche di cui al paragrafo 11;
- o) predisporre, tramite SISPREG, il rendiconto delle spese sostenute accompagnato dalla relativa documentazione;
- p) attenersi, oltre che alle specifiche disposizioni definite dal PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027 e contenute nel SiGeCo, alle normative europee, statali, regionali e, con particolare riferimento, per quanto attiene a queste ultime, alle regole sulla concorrenza, protezione dell'ambiente, appalti pubblici, pari opportunità e non discriminazione;
- q) garantire gli impegni connessi al rispetto del principio di DNSH;
- r) applicare, ove previsto, la verifica climatica per l'adattamento nel caso di ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e, qualora necessario, integrarne i risultati a livello progettuale;
- s) conservare la documentazione amministrativa e contabile del progetto, sotto forma di originali o copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in forma elettronica, secondo quanto disposto dall'art. 82 del RDC, per i cinque anni successivi all'ultimo pagamento effettuato;
- t) consentire l'accesso al cantiere al personale della Regione Autonoma Valle d'Aosta o a soggetti dalla stessa delegati;
- u) accettare il controllo dei competenti organismi europei, statali e regionali (in particolare, quelli preposti al controllo di primo livello ed eventualmente di secondo livello), nonché di quelli definiti dal SiGeCo, sull'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del progetto e fornire agli stessi tutte le informazioni richieste;
- v) garantire l'accesso ai documenti amministrativi e contabili inerenti al progetto, nel rispetto della normativa vigente;
- w) assicurare il rispetto degli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione ai sensi del RDC e, nello specifico, artt. 47, 50 e allegato IX, come declinati al precedente paragrafo 22;
- x) riportare in tutti i documenti, strumenti e messaggi di informazione, comunicazione e attuazione progettuale, il brand unitario "Coesione Italia – Cohésion Italie 21-27 Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste", seguito dagli emblemi dell'UE, della Repubblica Italiana e della Regione autonoma Valle d'Aosta – Région autonome Vallée d'Aoste;
- y) ultimare il progetto entro e non oltre la data indicata nella proposta progettuale approvata dalla struttura regionale competente, fatta salva la possibilità per la Regione di concedere una proroga, dietro richiesta debitamente motivata del beneficiario, in casi eccezionali, debitamente motivati e/o di forza maggiore, nel rispetto di quanto definito nel Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione;
- z) assicurare la sostenibilità del progetto anche successivamente al periodo di cofinanziamento, sotto i seguenti profili:
 - organizzativo, ovvero assicurare il management e l'insieme delle altre risorse necessarie per dare continuità al progetto;
 - finanziario, ovvero la copertura dei costi di gestione, a regime, necessari per dare continuità al progetto;
 - degli effetti, ovvero dare continuità al progetto, in termini di produzione di risultati positivi (ragionevolmente incrementandoli).
- aa) per i 5 anni successivi alla data del pagamento finale al beneficiario, quest'ultimo non può:
 - distogliere dall'uso originario le opere realizzate con il contributo, modificare la destinazione d'uso, introdurre modifiche che comportino un peggioramento delle prestazioni energetiche

dell'edificio o, in generale, che determinino il venir meno delle condizioni previste per la stabilità delle operazioni di cui all'art. 65 del RDC;

- alienare, cedere a qualsiasi titolo gli impianti realizzati o parte di essi, alterare la natura o le modalità d'esecuzione dell'intervento o procurare un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico, ai sensi dell'art. 65 del RDC;

bb) utilizzare il contributo ottenuto esclusivamente per finanziare il progetto oggetto della domanda.

24. RINUNCIA AL CONTRIBUTO

24.1 Il beneficiario può presentare istanza di rinuncia al contributo alla struttura regionale competente:

- a) prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo, comportando il rigetto della domanda;
- b) successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo, comportando la revoca del contributo.

24.2 In entrambi i casi di cui al punto 24.1, l'atto viene disposto con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.

25. REVOCA DEL CONTRIBUTO

25.1 Si procederà alla revoca, totale o parziale (proporzionalmente all'inadempimento riscontrato) del contributo concesso e al recupero degli importi erogati nei seguenti casi:

- a) perdita delle condizioni di ammissibilità previste ai paragrafi 4, 5 e 6;
- b) nel caso di variazioni non ammissibili ai sensi del paragrafo 20.4, ovvero nel caso di mancata autorizzazione delle variazioni da parte della struttura regionale competente.
- c) ottenimento del contributo sulla base di false dichiarazioni o della dichiarazione intermedia o finale dell'attività realizzata falsa o relativa ad attività già finanziate da altri progetti oggetto di finanziamenti pubblici;
- d) interruzione ingiustificata del progetto, mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti indicati al punto 11.3 o realizzazione del progetto in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto;
- e) quando dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dall'avviso, dal provvedimento di ammissione al contributo e dalla normativa di riferimento;
- f) a seguito di realizzazione parziale o difforme da quanto indicato nel progetto e dalle eventuali variazioni comunicate e approvate;
- g) quando, a seguito della verifica finale (o di verifiche in loco), venga accertata o riconosciuta l'inammissibilità, totale o parziale, delle spese ammesse con il provvedimento di concessione o in caso si riscontrino irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute;
- h) nel caso in cui siano stati ottenuti ulteriori contributi diretti alla realizzazione del medesimo progetto senza averne data immediata comunicazione alla struttura regionale competente, o nel caso in cui il cumulo con altre contribuzioni pubbliche determini il superamento del 100% delle spese ammissibili, secondo quanto indicato nel paragrafo 10;
- i) qualora, a seguito di sospensione dell'erogazione dell'aiuto di cui al punto 18.2, il beneficiario non abbia provveduto al rimborso o al deposito su un conto corrente bloccato dell'importo oggetto dell'ordine di recupero, entro il termine di 60 giorni;
- j) il beneficiario non si renda disponibile o si opponga ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica;

- k) in caso di alienazione, cessione a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti relativamente al progetto realizzato o parte di esso entro i 5 anni successivi alla data del pagamento finale al beneficiario oppure se tali modifiche dovessero alterare la natura o le modalità d'esecuzione dell'intervento o procurare un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico, ai sensi dell'art. 65 del RDC;
- l) in caso di esito negativo dei controlli di primo o secondo livello, eseguiti dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

25.2 La revoca, parziale o totale, del contributo concesso è adottata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, previo contraddittorio con il beneficiario. Tale atto dovrà essere trasmesso al beneficiario, da parte della struttura regionale competente, e comporterà l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento, l'importo del contributo indebitamente erogato, maggiorato degli interessi legali.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 26.1 La Regione Autonoma Valle d'Aosta e Finaosta S.p.A. tratteranno i dati conferiti dal legale rappresentante nel pieno rispetto della disciplina prevista dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.
- 26.2 Ai fini della partecipazione al presente avviso i soggetti di cui sopra dovranno dichiarare di aver preso visione dell'Informativa privacy di cui all'articolo 13 del regolamento stesso, riportata nell'Allegato 3 al presente avviso.

27. MISURE ANTIFRODE

- 27.1 Al fine di porre in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2021/1060, l'Autorità di gestione potrà utilizzare i dati contenuti nell'applicativo ARACHNE messo a disposizione della Commissione europea per l'individuazione degli indicatori di rischio frode.

28. DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

- 28.1 Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, si fa riferimento alla normativa europea, statale e regionale vigente (vedi capitolo 1.1. Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione e il SiGeCo del PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027).
- 28.2 Fino all'adozione del provvedimento di concessione del contributo, la Regione Autonoma Valle d'Aosta si riserva il diritto di revocare in ogni momento il presente avviso e gli atti conseguenti, senza che i soggetti proponenti possano avanzare alcuna pretesa in ordine al finanziamento dell'intervento proposto.

29. RIFERIMENTI PER EVENTUALI RICHIESTE DI INFORMAZIONI

- 29.1 Per informazioni relative al funzionamento di SISREG, contattare il numero verde 800 610 061, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, oppure inviare una e-mail a: infoservizi@regione.vda.it
- 29.2 Per informazioni di carattere tecnico-amministrativo, rivolgersi alla struttura regionale competente, inviando la richiesta all'indirizzo e-mail industria_artigianato_energia@regione.vda.it o telefono 0165 – 27.4745; 0165-27.4545; 0165-27.4749.
- 29.3 Per informazioni relative all'istruttoria e alla relativa documentazione da presentare, rivolgersi a Finaosta S.p.A. contattando:
 - a) per le fasi di istruttoria formale ed economico-finanziaria: i numeri telefonici 0165.269243/0165.269218 o inviando una richiesta all'indirizzo e-mail: pellissier.federica@finaosta.com o bartone@finaosta.com;
 - b) Per le fasi di istruttoria tecnica: lo sportello Info Energia Chez Nous al numero verde 8006041410 o all'indirizzo infoenergia@regione.vda.it.

ALLEGATO 1 – CODICI ATECO AMMISSIBILI

Elenco delle imprese industriali e artigiane ammesse a contributo

Classificazione delle attività economiche ATECO 2025

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

limitatamente alle seguenti attività:

02.10.00	Silvicoltura e altre attività forestali
02.20.00	Utilizzo di aree forestali
02.40.00	Servizi di supporto per la silvicoltura

B ATTIVITA' ESTRATTIVE

C ATTIVITA' MANIFATTURIERE

D FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

E FORNITURA DI ACQUA; GESTIONE DI RETI FOGNARIE, ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

F COSTRUZIONI

con esclusione dei codici ATECO 43.6

H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

con esclusione delle seguenti attività:

49.34	Trasporto di passeggeri mediante funivie e sciovie
53	Attività postali e di corriere

I ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE

limitatamente alle seguenti attività:

56.11.12	Attività di ristoranti senza servizio al tavolo o da asporto, escluse gelaterie e pasticcerie
56.11.2	Attività di gelaterie e pasticcerie ad esclusione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

J ATTIVITA' EDITORIALI, TRASMISSIONI RADIOFONICHE E PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI CONTENUTI

K TELECOMUNICAZIONI, PROGRAMMAZIONE E CONSULENZA INFORMATICA, INFRASTRUTTURE INFORMATICHE E ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE

con esclusione dei codici ATECO 61.2

N ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

limitatamente alle seguenti attività:

70.2	Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale
71.2	Collaudi e analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
73.2	Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

- 74.12. Attività di progettazione grafica e di comunicazione visiva
- 74.2 Attività fotografiche
- 74.3 Attività di traduzione e interpretariato
- 74.99.2 Attività di consulenza in materia di sicurezza

O ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DI SERVIZI DI SUPPORTO

limitatamente alle seguenti attività:

- 77.39.92 Noleggio e leasing operativo di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- 81 Attività di servizi per edifici e per la cura del paesaggio
- 82.1 Attività amministrative e di supporto per le funzioni di ufficio
- 82.2 Attività dei call center
- 82.92 Attività di imballaggio

Q ISTRUZIONE E FORMAZIONE

limitatamente alle seguenti attività:

- 85.53 Attività di scuole guida

R ATTIVITÀ PER LA SALUTE UMANA E DI ASSISTENZA SOCIALE

limitatamente alle seguenti attività:

- 87 Attività di assistenza residenziale
- 88 Attività di assistenza sociale non residenziale

S ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE E DI DIVERTIMENTO

limitatamente alle seguenti attività:

- 91.3 Conservazione, restauro e altre attività di supporto al patrimonio culturale

T ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI

limitatamente alle seguenti attività:

- 95 Riparazione e manutenzione di computer, beni per uso personale e per la casa, autoveicoli e motocicli **(con esclusione del codice ATECO 95.4)**
- 96 Attività di servizi alla persona **(con esclusione dei codici ATECO 96.23.10 - 96.4 - 96.99.92)**

ALLEGATO 2 -RISPETTO DEL REQUISITO DEL DNSH E VERIFICA CLIMATICA

Obblighi connessi al rispetto del principio DNSH

Mediante il presente avviso si intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati nell'articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020.

In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE n. 852/2020, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Il Rapporto Ambientale² alla VAS del PR Valle d'Aosta FESR 2021/27 (di seguito Rapporto Ambientale) ha indicato i riferimenti normativi da rispettare, gli orientamenti per la sostenibilità ambientale degli interventi in fase attuativa e, ove opportuno, le misure di mitigazione a garanzia del rispetto del principio DNSH.

Il rispetto del principio DNSH è infatti un requisito che condiziona l'ammissibilità delle azioni previste all'interno delle proposte progettuali e che deve essere garantito da tutte le operazioni finanziate, nonché verificato e ottemperato in tutte le fasi di vita dei progetti.

In coerenza con la valutazione elaborata per il principio DNSH nel Rapporto Ambientale, questa sezione esplicita gli elementi minimi da garantire in tutto l'arco della vita dei progetti.

In particolare, dall'analisi presente nel Rapporto Ambientale, l'Azione b.i.2) "Interventi di riqualificazione energetica nelle imprese" è risultata conforme a tutti gli obiettivi del DNSH.

Nel Programma l'azione è stata ritenuta compatibile con il principio DNSH e pertanto il rispetto del principio è implicitamente garantito nei suoi aspetti principali. Tuttavia, relativamente all'obiettivo "Economia circolare, uso sostenibile di risorse e rifiuti", si potrebbe avere un impatto sul medesimo.

In particolare se gli interventi di riqualificazione energetica sono riferiti agli edifici produttivi, potranno determinare effetti negativi diretti sul consumo di materie prime necessarie per gli interventi edilizi e sulla produzione di rifiuti da costruzione e demolizione (C&D). Tali effetti potranno essere mitigati promuovendo l'utilizzo di materiali riciclati, riciclabili e a basso impatto ambientale certificati, promuovendo tecniche costruttive attente alla sostenibilità globale non solo energetica, come ad esempio la bioedilizia, e promuovendo una gestione dei rifiuti da cantiere coerente con gli obiettivi comunitari e nazionali di riciclo e recupero dei rifiuti C&D non pericolosi.

Inoltre, per massimizzare i co-benefici sull'ambiente e la salute, gli interventi di ammodernamento ed efficientamento di motori e apparecchiature di lavoro potranno essere associati a criteri di scelta delle tecnologie

² <https://new.regione.vda.it/Media/Regione/Hierarchy/2/219/ALLEGATO%20C%20-%20Rapporto%20Ambientale.pdf>

che si basino, oltre che sull'efficienza energetica, anche sulla salubrità, sull'attenzione all'impatto acustico e alla sicurezza per i lavoratori. Effetti positivi sulla salute dei lavoratori potranno anche essere connessi dalle eventuali sostituzioni di coperture in eternit, contestuali alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica. Gli interventi di rimozione di armature, pannelli e altri materiali che contengono o potrebbero contenere amianto è effettuata da personale adeguatamente qualificato, con monitoraggio della salute prima, durante e dopo i lavori, conformemente alla legislazione nazionale.

Per la realizzazione degli interventi si forniscono, inoltre i seguenti orientamenti, non obbligatori, che costituiscono il riferimento per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio 8 della Tabella 2 del punto 15.4:

- a. a tutela del suolo, contestualmente agli interventi di ristrutturazione, attività di de-impermeabilizzazione (ad esempio delle aree pertinenziali degli edifici), con effetti positivi molteplici, ad esempio sull'isola di calore urbana e sul drenaggio urbano sostenibile, garantendo l'infiltrazione delle acque meteoriche;
- b. interventi che pongono attenzione anche al ciclo di vita dell'edificio, riducendo gli impatti (sulle emissioni climalteranti e inquinanti) ad esempio dei materiali utilizzati;
- c. promozione di un'azione di formazione/informazione destinata ai gestori/fruitori degli edifici riqualificati volta ad una corretta gestione degli edifici che massimizza la riduzione dei consumi energetici;
- d. nella ristrutturazione degli edifici, adozione di sistemi che permettono di limitare anche i consumi idrici, ad esempio promuovendo l'utilizzo di apparecchiature per l'erogazione dell'acqua appartenenti alle prime due classi della European Water Label (<http://www.europeanwaterlabel.eu/>);
- e. capacità di raggiungere contestualmente risultati positivi su altri aspetti di produzione sostenibile (es. risparmio di risorse, ottimizzazione ciclo dell'acqua, gestione di rifiuti, ...);

Il rispetto del principio del DNSH dovrà essere autodichiarato in fase di presentazione della domanda e dovranno essere evidenziate nella STEP allegata alla domanda di contributo, le modalità con le quali si è tenuto conto degli orientamenti sopra citati nella realizzazione degli interventi, ove applicati.

Il rispetto del principio DNSH dovrà inoltre essere attestato in fase di saldo finale, mediante dichiarazione di osservanza al suddetto principio.

Obblighi connessi alla verifica climatica

Il presente avviso intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'art. 73, par. 2 lett. j) del Regolamento (UE) 2021/1060, garantendo "l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni".

La metodologia raccomandata per effettuare la verifica climatica degli investimenti infrastrutturali nel periodo 2021- 2027 è descritta nella Comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" (2021/C 373/01), pubblicata a settembre 2021.


Inoltre i soggetti beneficiari devono dare garanzia dell'immunizzazione degli effetti del clima, così come indicato dalla Nota metodologica "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027" DPCoe-MASE-JASPERS del 6/10/2023.

Il processo della verifica climatica del progetto da ammettere al finanziamento, come previsto dall'allegato "Ambito di applicazione della verifica climatica per settore di intervento" alla suddetta Nota metodologica, prevede le seguenti indicazioni relativa alle fasi della verifica climatica per i settori di intervento interessati, a seconda che i beneficiari siano PMI o grandi imprese:

Codice	Settore di intervento	FASI DELLA VERIFICA CLIMATICA				Analisi dettagliata ADATTAMENTO	Analisi dettagliata MITIGAZIONE	Verifica climatica necessaria	Commenti
		Screening MITIGAZIONE (da tabella 1 Orientamenti)	Screening ADATTAMENTO	Verifica climatica necessaria	Analisi dettagliata MITIGAZIONE				
Obiettivo Strategico 2: UN'EUROPA RESILIENTE, PIÙ VERDE E A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO MA IN TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A ZERO EMISSIONI NETTE DI CARBONIO ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI UNA TRANSIZIONE VERSO UN'ENERGIA PULITA ED EQUA, DI INVESTIMENTI VERDI E BLU, DELL'ECONOMIA CIRCOLARE, DELL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DELLA LORO MITIGAZIONE, DELLA GESTIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI NONCHÉ DELLA MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE									
38	Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno	IN ALCUNI CASI	NO	NO	IN ALCUNI CASI	SE NECESSARIA DA RISULTATI SCREENING			Screening Adattamento richiesta se il progetto prevede: 1) costruzione edifici nuovi, 2) ristrutturazione importante di edifici esistenti. Analisi dettagliata Adattamento necessaria se la fase di screening identifica una vulnerabilità medio-alta
39	Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle grandi imprese e misure di sostegno	IN ALCUNI CASI	IN ALCUNI CASI	SE NECESSARIA DA RISULTATI SCREENING	IN ALCUNI CASI	SE NECESSARIA DA RISULTATI SCREENING			Screening Mitigazione potenzialmente necessario per interventi di grandi imprese. Screening Adattamento richiesta se il progetto prevede: 1) costruzione edifici nuovi, 2) ristrutturazione importante di edifici esistenti. Analisi dettagliata Adattamento necessaria se la fase di screening identifica una vulnerabilità medio-alta

Si specifica che l'intervento non è considerato una ristrutturazione importante qualora interessi meno del 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.

Il processo di verifica climatica, se necessario, prevede tre fasi di approfondimento successivo (pre-screening, screening e verifica approfondita) che consentono di individuare i rischi climatici significativi per i progetti finanziati, con il fine ultimo di definire e attuare misure mirate a ridurre il rischio residuo a un livello accettabile (dette misure di adattamento), da prevedere in fase di progettazione dell'intervento e/o nelle diverse fasi di gestione (manutenzione, monitoraggio, ecc.).



Fase 1) pre-screening e screening

Ciascun beneficiario procede in primo luogo all'identificazione, a partire dall'intervento in oggetto, dei fenomeni climatici di interesse.

Una volta individuati i fenomeni climatici, è necessario procedere con la fase di screening, un'analisi speditiva e qualitativa per valutare il grado di vulnerabilità agli effetti dei cambiamenti climatici (alto, medio, basso), articolata in un'analisi dell'esposizione attuale e futura agli effetti dei cambiamenti climatici (legata alla localizzazione) e in un'analisi di sensibilità (legata alla tipologia di intervento).

La combinazione di questi elementi permette di valutare la vulnerabilità. Lo screening va eseguito per tutti i fenomeni climatici individuati nella fase di pre-screening. L'analisi dell'esposizione mira a individuare i pericoli climatici pertinenti all'ubicazione del progetto, indipendentemente dal tipo di progetto. Essa deve considerare il clima attuale e il clima futuro. Tale valutazione può basarsi in primis sugli scenari regionali disponibili, integrando

se necessario le informazioni derivanti dagli scenari climatici del PNACC³ ma anche disponibili in altre fonti e strumenti, ad esempio elaborazioni eseguite nell'ambito di Piani di adattamento comunali, Strategie di transizione climatica, Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC), ecc. Agli indicatori climatici può essere necessario affiancare altre informazioni utili alla caratterizzazione della pericolosità per specifici fenomeni (es. la pericolosità idraulica e idrogeologica individuata nei Piani di Bacino, Relazione geologica dei Piano comunali, ecc.).

Ai dati di scenario e alla documentazione disponibile vanno sempre affiancate valutazioni, anche empiriche, basate sulla conoscenza di quanto accade sul territorio, che può arricchire la valutazione grazie all'esperienza diretta delle criticità e delle caratteristiche territoriali. Se sono disponibili informazioni di dettaglio, la valutazione del grado di esposizione tiene conto anche della probabilità di accadimento di un fenomeno nel periodo di vita utile dell'infrastruttura considerata.

Considerata la natura dell'intervento, se dalla valutazione del rischio dovesse emergere che il progetto presenti rischi climatici significativi (ad esempio e in via non esaustiva: le ondate di calore, le ondate di freddo, gli eventi di siccità, gli incendi, i regimi alluvionali, gli eventi piovosi estremi, le tempeste, le raffiche di vento, i danni da congelamento/scongelo), questi devono essere gestiti e ridotti a un livello accettabile attraverso misure di adattamento mirate.

Per documentare l'analisi dell'esposizione è opportuno descrivere gli elementi informativi considerati per il territorio oggetto di intervento, anche allegando eventualmente immagini cartografiche, e fornire una valutazione qualitativa per ogni fenomeno climatico considerato (Alta, Media, Bassa).

L'analisi di sensibilità punta a individuare gli elementi progettuali suscettibili ai fenomeni climatici, per il progetto nel suo insieme, analizzandone le varie componenti. Si tratta di individuare gli elementi che potrebbero subire un impatto climatico in relazione al fenomeno considerato.

Per documentare l'analisi di sensibilità è opportuno descrivere gli elementi maggiormente critici dell'intervento e dare una valutazione qualitativa (Alta, Media, Bassa) complessiva che tenga conto di tutti gli elementi. La combinazione di questi elementi permette di individuare un grado di vulnerabilità specifico per ciascun intervento, ovvero i potenziali pericoli significativi e gli elementi sensibili del progetto potenzialmente impattati. Uno strumento a supporto della valutazione della vulnerabilità per ciascun fenomeno climatico è la seguente tabella. Nel caso in cui il livello di vulnerabilità sia almeno medio, si prosegue con la verifica approfondita.

Analisi della vulnerabilità		Livello di esposizione		
		Alta	Media	Bassa
Livello di sensibilità	Alta	Vulnerabilità alta	Vulnerabilità alta	Vulnerabilità media
	Media	Vulnerabilità alta	Vulnerabilità media	Vulnerabilità bassa
	Bassa	Vulnerabilità media	Vulnerabilità bassa	Vulnerabilità bassa

Se la fase di screening ha come esito un grado di vulnerabilità basso, la verifica si ritiene terminata.

La relazione di verifica di resilienza climatica conterrà la tabella di screening relativa all'intervento infrastrutturale e le argomentazioni estese che hanno portato all'esito ottenuto. Nei casi in cui la fase di screening abbia dato come esito un grado di vulnerabilità medio o alto rispetto a determinati fenomeni, per essi è necessario procedere con la verifica approfondita.

Fase 2) verifica approfondita (solo in caso di vulnerabilità media o alta)

La fase di verifica approfondita è da sviluppare solo qualora la fase di screening evidenzii un valore di vulnerabilità medio o alto in riferimento a un determinato fenomeno climatico. Questa fase è funzionale a individuare il grado di rischio cui è soggetto un intervento, che dipende sia dalle probabilità di accadimento degli eventi considerati sia dagli impatti rispetto alle specifiche caratteristiche dell'intervento (funzioni svolte, fruitori, ecc.). La verifica può dare come esito un grado di rischio estremo, alto, medio o basso.

L'analisi della probabilità ha l'obiettivo di esaminare il grado di probabilità che i fenomeni climatici individuati si verifichino entro un determinato lasso di tempo (ovvero la vita utile del progetto). A partire dai dati e dalle

³ <https://www.mase.gov.it/pagina/piano-nazionale-di-adattamento-ai-cambiamenti-climatici-pnacc>

informazioni disponibili già descritte per l'analisi dell'esposizione, sarà quindi necessario definire un grado di possibile accadimento dei fenomeni.

L'esito dell'analisi della probabilità è espresso in una possibile frequenza di accadimento di ciascun fenomeno climatico nel territorio di interesse e nel periodo di vita dell'infrastruttura (Quasi certa, Probabile, Moderata, Improbabile, Rara). L'analisi dell'impatto porta a esaminare le conseguenze derivanti dal verificarsi del pericolo climatico in termini di gravità ed entità ed è direttamente correlata alle caratteristiche dell'intervento.

L'esito dell'analisi dell'impatto è espresso in un livello di impatto per ciascun fenomeno climatico per ciascun elemento sensibile a quel fenomeno (Grave-Catastrofico, Moderato, Lieve, Insignificante).

A partire dagli esiti dell'analisi dell'impatto e dell'analisi della probabilità si può pervenire alla valutazione dei rischi, volta a individuare, in ultima analisi, i rischi più significativi per cui si rende necessaria l'adozione di misure di adattamento. Un possibile supporto per la valutazione dei rischi per ciascun fenomeno climatico è rappresentato nella seguente tabella. Nel caso in cui il livello di rischio sia almeno medio, si prosegue necessariamente con l'identificazione di misure di adattamento.

Valutazione dei rischi		Livello di probabilità				
		Quasi certa	Probabile	Moderata	Improbabile	Rara
Livello di impatto	Grave-Catastrofico	Rischio estremo	Rischio estremo	Rischio estremo	Rischio estremo	Rischio estremo
	Moderato	Rischio estremo	Rischio alto	Rischio alto	Rischio medio	Rischio medio
	Lieve	Rischio alto	Rischio alto	Rischio medio	Rischio basso	Rischio basso
	Insignificante	Rischio alto	Rischio medio	Rischio basso	Rischio basso	Rischio basso

In caso di rischio basso, ancorché sia possibile individuare comunque delle misure di adattamento, ove il soggetto attuatore lo ritenga, la verifica di resilienza non prosegue con gli step successivi e si procede quindi a sintetizzare gli esiti dei passaggi e delle valutazioni condotte nella Relazione di verifica climatica. Negli altri casi è necessario identificare le misure di adattamento opportune.

Fase 3) misure di adattamento (solo in caso di rischio medio o superiore)

Se il rischio stimato è medio, alto o estremo, sarà necessario prevedere specifiche misure di adattamento, ovvero accorgimenti progettuali e modalità realizzative in grado di mitigare i potenziali impatti degli eventi climatici sull'intervento, rendendo l'intervento maggiormente resiliente. Se l'intervento presenta rischi climatici significativi (livello di rischio medio o superiore), questi devono essere gestiti e ridotti a un livello accettabile. A partire dalle analisi sopra descritte, sarà opportuno individuare misure di adattamento che vadano a incidere sulla riduzione del rischio, inserendo quindi opportune configurazioni o accorgimenti progettuali finalizzati a tale obiettivo. Tali misure possono essere di tipo strutturale ma anche non strutturale.

ALLEGATO 3 - INFORMATIVA PRIVACY

La Regione Autonoma Valle d'Aosta tratterà i dati conferiti dal legale rappresentante dei soggetti proponenti nel pieno rispetto della disciplina prevista dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.

Ai fini della partecipazione al presente avviso i soggetti proponenti dovranno dichiarare di aver preso visione dell'Informativa privacy di cui all'articolo 13 del regolamento stesso.

Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all'indirizzo PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it. In tale veste, essa è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei suoi dati.

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC : privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI: privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: "All'attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste".

Finalità del trattamento dati e base giuridica

Tutti i dati personali che lei fornirà saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e protezione dati e saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito delle procedure necessarie all'espletamento dell'istruttoria relativa all'istanza di contributo presentata di cui al Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. I dati raccolti saranno pubblicati per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge sul sito della Regione nei limiti strettamente necessari al perseguimento della finalità di trattamento. I dati saranno trattati con sistemi manuali e automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, tuttavia non sussiste alcun processo decisionale automatizzato.

Destinatari del trattamento dati

I dati personali forniti sono trattati, anche in forma elettronica, dal personale dipendente della Regione che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo. Sono destinatari dei dati raccolti per le finalità del trattamento i seguenti soggetti, designati ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE/2016/679, quali responsabili del trattamento:

- A. Finaosta S.p.A., con sede legale in Aosta, Via Festaz, n. 22 – PEC: finaosta.ammin@legalmail.it – e-mail: finaosta@finaosta.com, a cui è affidata l'istruttoria formale, tecnica e economico-finanziaria;
- B. Società a cui è affidata la gestione e la manutenzione degli strumenti informatici (attualmente INVA S.p.A.).

Su tali soggetti sono imposti da parte della Regione opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi.

I dati da forniti potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge, che tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento.

Periodo di conservazione dati

I dati forniti saranno conservati in formato cartaceo e digitale durante il periodo suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali sono stati raccolti.

Diritti del titolare dei dati

L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Reg. UE/2016/679. In

particolare, potrà chiedere al titolare del trattamento se questi stia trattando i suoi dati e ottenere l'accesso agli stessi in forma comprensibile e gratuita, la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi previsti, inviando l'istanza al DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.

Reclamo al Garante per la protezione dei dati

L'interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it.

Programma: PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027
 Codice: FSR.23102.25AK.0
 Struttura Responsabile: FESR-STR Sviluppo energetico sostenibile
 Referente: BAL INGRID
 Autorità di gestione: FESR 21 27-STR. Programmi per lo sviluppo regionale
 Referente Autorità di gestione: FONTANA BARBARA
 Stato: Validata

Soggetti

Ruolo	Soggetto	Note	Data inizio	Data fine
Programmatore (soggetto cui compete la decisione di finanziare il progetto)	RAVA - Sviluppo energetico sostenibile		01/01/2021	31/12/2027
Organismo intermedio	Finaosta S.p.A.		01/01/2021	31/12/2027
Controllore di primo livello	RAVA - Controllo progetti europei e statali (FESR, AIN, FSE/PAC/IOG 14/20)		01/01/2021	31/12/2027
Responsabile del Controllo di 1° livello	RAVA - Controllo progetti europei e statali (FESR, AIN, FSE/PAC/IOG 14/20)		01/01/2021	31/12/2027
Autorità di Gestione	RAVA - Struttura programmi per lo sviluppo regionale		01/01/2021	31/12/2027
Assistenza tecnica per controlli	BDO ITALIA (in RTI)			

Elementi di programmazione

Obiettivo di policy: OP2 - UN'EUROPA PIU' VERDE
Priorità: 3. ENERGIA E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Obiettivo specifico: b.1. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra
Azione: b.i.2) Interventi di riqualificazione energetica nelle imprese
Denominazione Azione: Avviso per la realizzazione di interventi per l'efficientamento energetico delle imprese
Sintesi Azione: L'Azione è finalizzata a sostenere interventi per l'efficientamento energetico delle imprese, anche sfruttando le nuove tecnologie digitali, utili ad ottimizzare la gestione dei consumi energetici. Gli interventi potranno riguardare un efficientamento energetico di un edificio dell'impresa, dei processi produttivi dell'impresa o l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Classificazione protocollo: 5.22.4.12 - FONTI DI ENERGIA
Operazione di importanza strategica: NO
Costo complessivo previsto: 4.000.000,00

Dotazione finanziaria pubblica:

Anno	Costi ammessi a Programma					Altre fonti di finanziamento					Totale dotazione annuale
	UE	Stato	Regione	Altro pubblico	Totale costo ammesso	Risorse aggiuntive statali	Risorse aggiuntive regionali	Altre risorse regionali	Altre risorse pubbliche	Totale Altre fonti	
2025	400.000,00	420.000,00	180.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2026	400.000,00	420.000,00	180.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2027	400.000,00	420.000,00	180.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2028	400.000,00	420.000,00	180.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Totale	1.600.000,00	1.680.000,00	720.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Descrizione programmazione

<p>Identificazione e caratteristiche del contesto territoriale e settoriale</p>	<p>Come indicato nel PEAR VDA 2030, al 2019 il settore industriale/agricolo incide sui consumi finali netti (CFN) per il 24% (1069 GWh), prevalentemente termici (57%, rispetto al 43% di elettrici). Complessivamente, i CFN del settore sono coperti per il 43% da FER e per il 57% da fonti non rinnovabili.</p> <p>L'obiettivo al 2030 è quello di ridurre i consumi del settore a circa 1.018 GWh (-5%), aumentando la quota di consumi elettrici (54%) e la quota coperta da fonti rinnovabili (54%).</p> <p>Risulta fondamentale intraprendere percorsi di diagnosi energetica, che comprendano il sistema edificio-impianto e i processi produttivi, al fine di predisporre un programma di ottimizzazione. Le azioni dovranno focalizzarsi su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • efficientamento del processo produttivo (rinnovo degli impianti e sostituzione); • riduzione dei consumi di prodotti petroliferi (gasolio, GPL) per il riscaldamento; • adozione di modelli produttivi incentrati su sostenibilità e sull'economia circolare; • interventi di innovazione di prodotto e di processo.
<p>Principali problematiche che vengono affrontate attraverso l'Azione:</p>	<p>Gli interventi di efficientamento energetico nelle imprese mirano a migliorare le prestazioni energetiche e ridurre gli sprechi, affrontando una serie di problematiche chiave, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elevati costi energetici: le imprese, soprattutto quelle energivore, spesso affrontano costi energetici significativi che incidono sulla redditività; - dipendenza da fonti fossili: l'utilizzo di combustibili fossili espone le imprese a fluttuazioni di prezzo e problematiche legate alla sicurezza dell'approvvigionamento; - sprechi e inefficienze nei processi produttivi: sistemi obsoleti o mal gestiti causano perdite di energia, riscaldamenti eccessivi, dispersioni, ecc.; - scarsa sostenibilità ambientale: le emissioni di CO2 e altri impatti ambientali negativi danneggiano l'ambiente; - bassa competitività e innovazione limitata: un'impresa poco efficiente è meno competitiva, anche in termini di accesso a finanziamenti.
<p>Obiettivo dell'Azione:</p>	<p>L'obiettivo dell'Azione è il sostegno delle imprese insediate sul territorio regionale, coerentemente con il Piano energetico ambientale regionale e con gli obiettivi previsti dalla Roadmap per una società fossil fuel free al 2040. Mediante l'approvazione del presente avviso si intende accelerare il processo di efficientamento energetico delle imprese insediate sul territorio regionale. L'avviso prevede infatti al fine di accedere al contributo di presentare una diagnosi energetica che dovrà individuare gli interventi prioritari, anche relativi alla riqualificazione completa del sistema edificio-impianto, su edifici energivori o con margini di risparmio maggiori.</p>
<p>Descrizione dell'Azione:</p>	<p>L'Azione prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi per l'efficientamento energetico delle imprese.</p> <p>Sono ammissibili gli interventi di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese, come meglio disciplinato nell'avviso, che comprendono almeno una delle seguenti tipologie di intervento:</p> <ol style="list-style-type: none"> Interventi sul sistema edificio; Interventi sul processo produttivo; FER elettriche.
<p>Sostenibilità del Progetto, anche successivamente al periodo di cofinanziamento, sotto i seguenti profili:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Organizzativo, ovvero la capacità del beneficiario di continuare ad assicurare il management e l'insieme delle altre risorse necessarie per dare continuità al progetto - Finanziario, ovvero la capacità del beneficiario di continuare ad assicurare la copertura dei costi di gestione a regime, necessari per dare continuità al progetto - Degli effetti, ovvero la capacità del beneficiario di dare continuità al progetto in termini di produzione di risultati positivi (ragionevolmente incrementandoli)

Complementarità e sinergie

<p>Quadro strategico regionale di sviluppo sostenibile 2030:</p>	<p>L'Avviso contribuisce al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Quadro strategico regionale di sviluppo sostenibile 2030 (QSRsV 2030) approvato con DGR del Consiglio regionale l'11 gennaio 2023 (delibera n. 2120/XVI). In particolare, l'Azione si propone di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo "fossil fuel free" al 2040, come riportato nel QSRsV 2030. L'avviso inoltre rientra tra le azioni previste dal PEAR VDA 2030: in particolare tra quelle individuate all'Asse 1 "Riduzione dei consumi", che prevede interventi di riqualificazione importante degli edifici più energivori nonché l'efficientamento dei processi produttivi delle imprese e quelle individuate all'Asse 2 "aumento della produzione di energia da FER" per contribuire al progressivo abbandono delle fonti fossili attraverso la diffusione delle fonti energetiche innovabili.</p>
<p>PNRR e altri Programmi e progetti a cofinanziamento europeo e statale:</p>	<p>NO</p>
<p>Normativa regionale, statale e europea:</p>	<p>Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 (quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027); Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione; Regolamento (UE) n. 2021/1058 (disposizioni relative agli obiettivi specifici e all'ambito di applicazione del sostegno del FESR); Regolamento (UE) n. 2021/1060 (disposizioni comuni sui fondi dell'Unione europea 2021-2027);</p>

Direttiva 2018/2001 (C.D. "RED II");
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sue successive modifiche e integrazioni;
Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis;

Deliberazione di Consiglio Regionale n.3360/XVI del 7 marzo 2024 di approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR VDA 2030);
Deliberazione della Giunta regionale n. 151 del 22 febbraio 2021 di approvazione delle linee guida per la definizione della strategia regionale di decarbonizzazione, contenute nel documento "Roadmap per una Valle d'Aosta fossil fuel free al 2040";
Legge Regionale 25 maggio 2015 n. 13 (artt. 25-67) "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015);
"Deliberazione del Consiglio regionale dell'11 gennaio 2023 (delibera n. 2120/XVI), di approvazione del "Quadro strategico regionale della Politica regionale di sviluppo sostenibile 2030 (QRSvS 2030)."

Principi orizzontali

Contributo dell'Azione agli obiettivi dello sviluppo sostenibile (Agenda 2030 ONU):

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile	Tipo
Energia pulita e accessibile	Prevalente
Imprese, innovazione e infrastrutture	Secondario

Promozione della sostenibilità ambientale:

Sì

L'obiettivo principale dell'Avviso è indubbiamente quello di promuovere l'utilizzo di impianti a FER e di tecnologie efficienti di risparmio energetico che contribuiscono a ridurre le emissioni da fonte fossile.

Rispetto del principio del DNSH:

L'Avviso rispetta i principi del DNSH e la garanzia dell'immunizzazione degli effetti del clima come riportato nel relativo Allegato 2 "Rispetto del requisito del DNSH e verifica climatica".

Garanzia della parità fra uomini e donne e promozione dell'integrazione di genere e dell'integrazione della prospettiva di genere (gender mainstreaming)

Non pertinente

Gli interventi riguardano contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi per l'efficiamento energetico delle imprese.

Misure di prevenzione di qualsiasi discriminazione (genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale) con particolare attenzione all'accessibilità delle persone con disabilità

Non pertinente

Gli interventi riguardano contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi per l'efficiamento energetico delle imprese.

Area di specializzazione S3

Energia

Requisiti programmazione

Numero massimo di progetti ammessi a finanziamento:

Tipologia beneficiari (TC25):

Divisione:

1.1 Imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo
1.2 Società di persone
1.3 Società di capitali

Descrizione di dettaglio:

1.4 Società Cooperativa

1.1.20 - Imprenditore individuale non agricolo

1.2.10 - Società semplice

1.2.20 - Società in nome collettivo

1.2.30 - Società in accomandita semplice

1.2.40 - Studio associato e società di professionisti

1.3.10 - Società per azioni

1.3.20 - Società a responsabilità limitata

1.3.30 - Società a responsabilità limitata con un unico socio

1.3.40 - Società in accomandita per azioni

1.4.10 - Società cooperativa a mutualità prevalente

1.4.20 - Società cooperativa diversa

1.4.30 - Società cooperativa sociale

1.4.40 - Società di mutua assicurazione

Tipologia destinatari:

Tipologia generale:

Caratteristiche destinatari:

Destinatari selezionati:

Condizione nel mercato del lavoro (TC29):

Soggetti ammessi alla presentazione progetti:

Condizioni di ammissibilità:

Classificazioni ISTAT (ATECO) relative alle attività economiche prevalenti dei progetti finanziabili (TC26):

Localizzazione fisica:

Raccordo tra interventi:

Interventi agevolabili:

Territorio

I destinatari dell'Azione sono le imprese industriali e artigiane aventi codici ATECO allegati all'Avviso.

NON PERTINENTE

NON PERTINENTE

2 - Sono considerati ammissibili a presentare progetti i soggetti indicati nell'Avviso

Regione autonoma Valle d'Aosta

Tipologia coerenza con strumenti

Generica

Voci di dettaglio:

Energia

Si rimanda al paragrafo dell'Avviso relativo alle spese ammissibili.

Classificazioni

Dati per il CUP

Tipo Progetto (TC05):

07.10

Natura Progetto:

07 - Concessione di incentivi ad unità produttive

Tipologia Progetto:

10 - Manutenzione con efficientamento energetico

Settore Progetto:

03 - Infrastrutture del settore energetico

Sottosettore Progetto:

06 - Produzione di energia

Categoria Progetto: 998 - Altri impianti produzione energie da fonti rinnovabili

Dati per IGRUE

Tipo aiuto (TC06):
C - Regime di aiuti esentato dalla notifica sulla base di un regolamento di esenzione
D - Regime de minimis

Progetto complesso (TC07):

Localizzazione geografica (TC16):
Tutti i comuni valdostani

Delibera CIPESS (TC34):
Anno: 0 Numero: 0 -

Appartenenza a Gruppo vulnerabile (TC13):
03 - Progetto NON destinato a gruppo vulnerabile

TC12.1 Settore intervento

039 - Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle grandi imprese e misure di sostegno

038 - Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno

TC12.2 Forme di Sostegno

01 - Sovvenzione

TC12.4 Meccanismi Erogazione Territoriale

33 - Nessun orientamento territoriale

TC12.8 Dimensione della Parità di Genere

03 - Neutralità di genere

Elementi progettazione

Valore massimo del contributo pubblico del singolo progetto: 2.000.000,00

Note

Vincolo dimensionamento finanziario annuo del Progetto:

Vincolo dimensionamento finanziario per settore del Progetto:

Settore	Vincolo
---------	---------

Vincolo dimensionamento finanziario annuo per settore del Progetto:

Settore	Anno	Vincolo
---------	------	---------

Voci di spesa ammissibili

Natura	Descrizione Voce di spesa	Modalità rendicontativa	Totale per attività			Totale per progetto			Forfetiz. costi indiretti
			Costo unitario	Costo unitario	Importo totale	Costo unitario	Costo unitario	Importo totale	
07	07.40 - Spese tecniche, comprensive di eventuali oneri	VOCE SPESA - COSTI REALI							

Natura	Descrizione Voce di spesa	Modalità rendicontativa	Totale per attività			Totale per progetto			Forfetiz. costi indiretti
			Costo unitario	Costo unitario	Importo totale	Costo unitario	Costo unitario	Importo totale	
07	07.41 - Cartellonistica	VOCE SPESA - COSTI REALI							
07	07.42 - Spese relative agli interventi di cui al punto 6.1, lettera a);	VOCE SPESA - COSTI REALI							
07	07.43 - Spese relative agli interventi di cui al punto 6.1, lettera b)	VOCE SPESA - COSTI REALI							
07	07.44 - Spese relative agli interventi di cui al punto 6.2	VOCE SPESA - COSTI REALI							

Forfetizzazione costi: NO

Cofinanziamento extra NO

Dati fisici

TC39 Indicatori di Output Comuni nazionali/Comunitari

Descrizione indicatore	Codice	Unità misura	Fonte dati	Valore atteso
Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese) (RCO01)	RCO01	Numero	UE	8,00
Imprese sostenute mediante sovvenzioni (RCO02)	RCO02	Numero	UE	8,00

TC37 Indicatori di Risultato Comuni nazionali/Comunitari

Descrizione indicatore	Codice	Fonte dati
Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro) (RCR26)	RCR26	UE

Documenti

Data/ora creazione	Nome	Titolo	Data documento	Dimensione	Pubblicazione su web
10/07/2025 09:56:00	Scheda AzioneFSR2310225AK0.pdf (171.4 kB)	Stampa Scheda Azione	10/07/2025	171.4 kB	NO
10/07/2025 09:56:03	Scheda Azione approvazione FSR2310225AK0.pdf (157.6 kB)	Stampa Scheda Azione approvazione	10/07/2025	157.6 kB	SI

Allegati al formulario

Allegati alla richiesta di finanziamento

Riepilogo Scheda

Step	Data e ora	Utente
Creazione della Scheda Azione	15/05/25 10.25	Bal Ingrid
Inoltro per validazione	09/07/25 14.34	Bal Ingrid
Validata	10/07/25 9.52	Fontana Barbara

CONVENZIONE OPERATIVA

TRA

LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

E

LA SOCIETÀ FINAOSTA S.P.A.

PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE IMPRESE FINANZIATO DAL PR VALLE D'AOSTA FESR 2021-2027 (CIG B7152FC0CC – CUP B64F25001830002)

TRA

la Regione autonoma Valle d'Aosta, di seguito denominata per brevità "Regione", codice fiscale 80002270074, rappresentata nel presente atto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera i) della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, per quanto di competenza, nelle persone del dirigente della Struttura programmi per lo sviluppo regionale, _____, in qualità di Autorità di gestione, di seguito "AdG", del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027 e del Coordinatore del Dipartimento sviluppo economico ed energia, in vacanza del dirigente della Struttura sviluppo energetico sostenibile, _____, in qualità di Struttura regionale competente per materia, di seguito "SR", e soggetto Programmatore, domiciliati, ai fini della presente Convenzione, in Aosta, presso piazza Deffeyes, n. 1,

E

la società "Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società per Azioni" siglabile "Finaosta S.p.A.", di seguito denominata per brevità "Finaosta", società con socio unico, con sede in Aosta, via Festaz n. 22, capitale sociale di Euro 112.000.000,00, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Aosta e codice fiscale 00415280072, iscritta all'Albo unico degli intermediari finanziari tenuto da Banca d'Italia ex art. 106 T.U.B. al n. 114, Capogruppo del gruppo finanziario Finaosta iscritto all'albo dei gruppi finanziari ex art. 109 T.U.B., direzione e coordinamento della Regione autonoma Valle d'Aosta, in persona del

Direttore generale, _____, autorizzato al presente atto dalla delibera del Consiglio di amministrazione in data _____, in qualità anche di Organismo intermedio, di seguito “OI”

PREMESSO CHE

1. il Consiglio regionale, con deliberazione n. 1430/XVI del 6 aprile 2022, ha approvato la proposta di Programma regionale a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2021-2027 della Regione autonoma Valle d’Aosta;
2. la Commissione europea ha approvato, con decisione C(2022) 6593 in data 12 settembre 2022, il Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027;
3. la Giunta regionale, con deliberazione n. 1211, in data 17 ottobre 2022, ha preso atto della decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 6593 del 12 settembre 2022, che approva il Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027, e ha approvato il documento metodologico relativo agli indicatori e i documenti predisposti nell’ambito della valutazione ambientale strategica (VAS) del Programma;
4. la Giunta regionale, con deliberazione n. 267, in data 27 marzo 2023, ha preso atto del documento recante “*Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni*”, approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027 nella sua prima adunanza del 2 dicembre 2022;
5. la Giunta regionale, con deliberazione n. 293, in data 24 marzo 2025, ha approvato la proposta di modifica al Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021/2027, che ha consentito all’Autorità di gestione di caricare il Programma modificato sul sistema informativo SFC Support Portal della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
6. la Giunta regionale, con deliberazione n. 373 in data 7 aprile 2025, ha preso atto della modifica al documento recante “*Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni*”, approvata dal Comitato di sorveglianza del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027 con la procedura scritta avviata in data 12 marzo 2025 e conclusa positivamente in data 27 marzo 2025;
7. la Giunta regionale, con deliberazione n. 739, in data 30 giugno 2023, ha approvato il Sistema di gestione e controllo (SiGeCo) del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027, e successivi aggiornamenti e integrazioni;

8. il Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027 nell'ambito dell'azione b.i.2) "*Interventi di riqualificazione energetica nelle imprese*", intende sostenere, mediante la concessione di contributi, la realizzazione di interventi di efficientamento energetico delle imprese, anche sfruttando le nuove tecnologie digitali utili ad ottimizzare la gestione dei consumi energetici e la produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo nell'ambito dei processi produttivi;
9. Finaosta è stata individuata dall'Autorità di Gestione FESR, ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, quale Organismo Intermedio per il Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027, con provvedimento dirigenziale n. 7018, in data 17 novembre 2023;
10. la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), e in particolare il Titolo III, disciplina le modalità per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, di efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili, in conformità alla normativa europea e statale vigente in materia di energia e di cambiamenti climatici;
11. la Giunta regionale, con deliberazione n. 1503, in data 11 dicembre 2023, ha approvato la Convenzione quadro con Finaosta per lo svolgimento di attività di supporto all'applicazione di misure regionali di competenza del Dipartimento responsabile in materia di industria, artigianato, energia, ricerca e innovazione, finanziate mediante risorse regionali o mediante l'impiego di fondi europei;
12. per quanto concerne la verifica di congruità del tariffario presentato da Finaosta in merito alle attività disciplinate dalla Convenzione quadro, è stato approvato il provvedimento dirigenziale n. 7757 del 7 dicembre 2023;
13. la Convenzione quadro, di cui al precedente punto 11, all'articolo 1, paragrafo 2, prevede che il dettaglio delle attività in capo a Finaosta, nonché le modalità di pagamento delle spese da essa sostenute siano disciplinate da disposizioni integrative contenute in apposite Convenzioni operative, in attuazione e a integrazione della Convenzione quadro;
14. con la presente Convenzione operativa vengono individuate, quantificate e affidate specifiche attività a Finaosta, sulla base del tariffario e delle norme comuni stabilite con la Convenzione quadro, relativamente all'Azione b.i.2) "*Interventi di riqualificazione energetica nelle imprese*" del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027;

RICHIAMATI

1. il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021/27;
2. il Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
3. il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
4. il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
5. il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i Programmi cofinanziati dai Fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027);

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse e gli atti ivi menzionati fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

(Oggetto)

1. Oggetto della Convenzione è la disciplina dei rapporti tra la Regione, rappresentata dall'AdG e dalla SR, per quanto di competenza, e Finaosta, ente designato quale OI, per lo svolgimento di attività di supporto alla gestione delle progettualità finanziate a valere sull'Avviso per la realizzazione di interventi per l'efficientamento energetico delle imprese nell'ambito del PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027.

2. In particolare la Regione affida a Finaosta la realizzazione delle seguenti attività, nell'ambito di quanto previsto dalla Convenzione quadro, e, segnatamente:
 - a) supporto all'istruttoria/selezione dei progetti;
 - b) supporto alla gestione e monitoraggio dei progetti:
 - b.1. gestione dei progetti;
 - b.2. monitoraggio dei progetti;
 - b.3. effettuazione di visite in loco.

PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 3

(Impegni della Regione)

1. Gli impegni della Regione per quanto riguarda i progetti finanziati a valere sul PR Valle d'Aosta FESR 2021/2027 sono disciplinati nella Convenzione quadro all'articolo 13 del capo II "Contributi a valere sul Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027" comma 1 lettere a), c), d), e) e comma 2 lettere b) e c).

Art. 4

(Impegni di Finaosta)

1. Gli impegni di Finaosta, a valere sulla presente convenzione, sono i seguenti (con riferimento alle lettere a) e b) dell'articolo 2, paragrafo 2 della presente convenzione):
 - a) supporto all'istruttoria/selezione dei progetti - Finaosta effettua l'istruttoria formale e quella economico-finanziaria come dettagliato ai paragrafi 14 e 16 dell'Avviso in oggetto;
 - b) supporto alla gestione e monitoraggio dei progetti - Finaosta:
 - assicura che tutte le comunicazioni informative, sia rivolte al pubblico, sia ai beneficiari, presentino sempre indicati i riferimenti normativi e regolamentari delle agevolazioni relative al Programma Regionale Valle d'Aosta FESR 2021/2027;
 - conserva, in originale, la propria documentazione amministrativa e contabile riferita alle funzioni delegate per ciascuna operazione/procedura oggetto della presente Convenzione, secondo quanto disposto dal SiGeCo del Programma Regionale Valle d'Aosta FESR 2021/2027;

- registra in formato elettronico sul sistema informativo regionale i dati relativi a ciascuna operazione e necessari ai fini della sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità dell'Allegato XVII del Regolamento (UE) 2021/1060;
- fornisce alla SR, con cadenza periodica, mediante l'apposito sistema informativo regionale, tutti i dati necessari ad assicurare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e lo scambio sicuro dei dati con lo Stato e la Commissione europea, per quanto di propria competenza;
- garantisce il rispetto degli obblighi in materia di visibilità del sostegno fornito dai fondi, nonché il corretto utilizzo da parte dei beneficiari dell'emblema dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- si impegna a riportare obbligatoriamente su tutti i materiali e gli strumenti informativi e pubblicitari l'emblema dell'Unione europea e i loghi adottati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta per l'identità visiva del Programma Regionale Valle d'Aosta FESR 2021/2027, in applicazione dell'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 ed applica le linee guida predisposte dall'Autorità di Gestione per l'utilizzo degli emblemi e dei loghi della politica di coesione;
- fornisce alla SR, ove richiesto, i dati necessari ad assicurare il monitoraggio ambientale previsto dall'articolo 10 della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione, al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive opportune;
- comunica all'AdG, entro il mese successivo alla fine di ogni trimestre, le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adotta le misure necessarie nel rispetto delle procedure e della tempistica stabilita dall'AdG;
- garantisce una tempestiva diretta informazione all'AdG, alle SR, all'Autorità di Audit e al Responsabile del controllo di I livello, su eventuali procedimenti di carattere giudiziario, penale, civile o amministrativo che dovessero interessare le operazioni finanziate dal Programma Regionale Valle d'Aosta FESR 2021/2027 e fornisce tutte le informazioni necessarie al fine della segnalazione all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

- mette in atto opportune azioni di prevenzione per le frodi, concordate con l'AdG e la SR in coerenza con le disposizioni del SiGeCo del Programma Regionale Valle d'Aosta FESR 2021/2027;
- fornisce all'AdG, ove di competenza, i dati relativi al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 16 del Reg. (UE) n. 2021/1060, e relativi alla misurazione degli indicatori di output e di risultato collegati a obiettivi specifici stabiliti per il conseguimento dei target intermedi per gli indicatori di output (entro la fine dell'anno 2024), e dei target finali da conseguire per gli indicatori di output e di risultato (entro la fine dell'anno 2029);
- partecipa al Gruppo di Autovalutazione del rischio frode relativo alla Programmazione 2021-2027;
- effettua il monitoraggio delle attività dei progetti e supporta la SR nella valutazione delle richieste di proroga e variazione del quadro finanziario dei progetti stessi;
- effettua il controllo documentale del rendiconto presentato dal beneficiario relativamente alla completezza e alla coerenza delle spese esposte con le regole applicabili alla misura (compresa la compilazione delle check list gestionali, per la parte di competenza, propedeutiche al controllo di I° livello) ai fini della sua trasmissione alla struttura regionale deputata ai controlli di I° livello;
- effettua, ove previsto, il controllo di risultato dell'attività, consistente nella valutazione della conformità delle attività realizzate rispetto al progetto presentato e del raggiungimento degli obiettivi tecnici, anche avvalendosi del servizio COA energia nell'ambito delle attività disciplinate nella convenzione, sottoscritta tra la Regione e Finaosta S.p.A. in data 23 giugno 2023 e integrata in data 22 maggio 2025, in applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 654/2023 e n. 181/2025;
- effettua dei controlli in loco, ove necessario e con la periodicità ritenuta opportuna, sia per verificare l'effettivo insediamento delle imprese in Valle d'Aosta, l'avanzamento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi, sia per verificare l'esistenza dei materiali, delle attrezzature e strumentazioni ammessi a contributo, anche avvalendosi del servizio COA

energia, le cui attività sono ricomprese nell'ambito della convenzione di cui al punto precedente;

- qualora a seguito dei controlli di cui ai punti precedenti emergano delle irregolarità l'OI sottopone le risultanze alla SR e all'AdG che si esprimono in merito;
- accetta il controllo dei competenti Organismi europei, statali e regionali (in particolare, quelli preposti ai Controlli di 1° ed eventualmente 2° livello), nonché di quelli definiti dal SiGeCo, sull'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del progetto e fornire agli stessi tutte le informazioni richieste;

Infine, Finaosta si impegna per le attività delegate al rispetto di quanto previsto e disciplinato dal SiGeCo del PR Valle d'Aosta FESR 2021/2027.

Art. 5

(Risorse attribuite e circuito finanziario)

1. Per le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b) della presente Convenzione, al netto di quanto precisato al comma 2, è riconosciuto a Finaosta un importo massimo complessivo, eventualmente rifinanziabile, pari a euro 90.000,00 I.V.A compresa, di risorse regionali, con la seguente ripartizione:
euro 30.000,00 per l'annualità 2025;
euro 30.000,00 per l'annualità 2026;
euro 30.000,00 per l'annualità 2027.
2. Detto importo è riconosciuto in relazione alle attività realizzate, con riferimento ai costi interni sostenuti da Finaosta, nei limiti indicati al paragrafo 2 dell'articolo 3 della Convenzione quadro. Nello specifico, le attività di cui alla lettera a) sono soggette alla remunerazione unitaria riferita all'istruttoria approfondita e le attività di cui alla lettera b) sono remunerate in base all'importo della spesa rendicontata nell'ambito dei progetti finanziati dal PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027. Non è previsto il rimborso di costi esterni.
3. Gli oneri sostenuti da Finaosta sono pagati semestralmente dalla SR previa verifica degli stessi, dietro presentazione di regolare fattura con applicazione della aliquota I.V.A. ordinaria. La fattura deve essere accompagnata da un riepilogo dell'attività svolta, con separata indicazione delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b) e dettaglio delle pratiche lavorate e della relativa

remunerazione unitaria (con precisazione della spesa rendicontata per determinare la fascia di remunerazione corrispondente).

4. La SR, verifica la corretta esecuzione delle prestazioni e i relativi costi e provvede a liquidare la fattura.

Art. 6

(Restituzione di importi)

1. La Regione si riserva di non riconoscere, con comunicazione motivata e possibilità di controdeduzione, a Finaosta le somme relative a spese che non risultino ammissibili ai sensi della vigente normativa nazionale.

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7

(Durata)

1. La presente Convenzione ha durata dalla data della sottoscrizione fino al 31 dicembre 2027.
2. L'efficacia della presente Convenzione si protrae per il tempo occorrente a perfezionare le attività in corso al momento della data di scadenza.
3. La scadenza di cui al paragrafo 1 può essere prorogata su richiesta di una delle parti, previo accordo tra le stesse, con semplice scambio di lettera.

Art. 8

(Rapporti)

1. I rapporti tra la Regione e Finaosta sono tenuti, per quanto concerne l'esecuzione della presente Convenzione, dal dirigente della Struttura Programmi per lo sviluppo regionale e dal Coordinatore del Dipartimento sviluppo economico ed energia in vacanza del dirigente della Struttura sviluppo energetico sostenibile.

Art. 9

(Riservatezza e protezione dei dati personali)

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente contratto e agli adempimenti di legge a ciò conseguenti.

2. Le parti si impegnano a trattare i dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione delle disposizioni di cui alla presente Convenzione esclusivamente per le finalità sottese alla stessa e ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 e della normativa statale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alla finalità del trattamento.
3. La Regione e Finaosta si impegnano alla più rigorosa riservatezza sulle informazioni, dati e documenti di cui verranno a conoscenza durante lo svolgimento delle attività.
4. La Regione è il "Titolare del trattamento dei dati personali" ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del d.lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato e integrato dal d.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101, e ha l'obbligo di compiere tutti gli atti previsti dalle citate normative per il trattamento dei dati personali.
5. Con riferimento ai dati personali raccolti dalla Regione e trasmessi a Finaosta per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2 della presente Convenzione ovvero raccolti da Finaosta per conto della Regione ai fini dell'esecuzione delle medesime attività, Finaosta è nominata dalla Regione "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679, con impegno da parte di Finaosta ad attenersi alle disposizioni ed alle istruzioni previste dall'allegato 1 alla presente Convenzione - Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
6. I dipendenti di Finaosta sono autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101. L'atto di autorizzazione contiene specifiche istruzioni e limitazioni – in base alla mansione svolta – riguardo le modalità con cui effettuare il trattamento nonché un impegno alla riservatezza riguardo il contenuto delle informazioni acquisite dall'autorizzato.

Art. 10

(Modifiche)

1. Le eventuali modifiche alla presente Convenzione saranno concordate tra le Parti e formalizzate mediante atto scritto.

Art. 11

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente contemplato dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme vigenti.

Art. 12

(Controversie)

1. Ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione dovrà essere sottoposta a un primo tentativo di risoluzione amministrativa.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Aosta.

Art. 13

(Spese e oneri fiscali)

1. Le spese di stipulazione della presente Convenzione sono a carico di Finaosta.
2. Trattandosi di scrittura privata non autenticata le spese di registrazione, come previsto dal D.P.R. 131/1986 saranno dovute solo in caso d'uso, a carico della parte che richiederà la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Aosta, _____ 2025

PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMI PER LO SVILUPPO REGIONALE

(documento firmato digitalmente)

IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ENERGIA IN VACANZA DEL
DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO ENERGETICO SOSTENIBILE

(documento firmato digitalmente)

PER L'ORGANISMO INTERMEDIO

IL DIRETTORE GENERALE DI FINAOSTA S.P.A.

(documento firmato digitalmente)

Allegato n. 1 alla Convenzione operativa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e Finaosta S.p.A. per l'attuazione di interventi previsti nell'ambito dell'avviso per la realizzazione di interventi per l'efficientamento energetico delle imprese finanziato dal PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027

Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679

VISTA la Convenzione operativa stipulata tra la Regione autonoma Valle d'Aosta/Région autonome Vallée d'Aoste e Finaosta S.p.A.;

CONSIDERATO che l'attività oggetto della predetta Convenzione operativa comporta il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento) nonché del d.lgs. 196/2003 (di seguito Codice);

VISTO, in particolare, l'articolo 4, paragrafo 1, n. 7) del Regolamento, che individua il Titolare del trattamento ne *“la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali [...]”* e visto altresì l'articolo 4, paragrafo 1, n. 8) del Regolamento, che identifica il Responsabile del trattamento ne *“la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”*;

VISTO l'articolo 28, paragrafo 1 del Regolamento, secondo cui *“qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”*;

CONSIDERATA l'idoneità di Finaosta S.p.A. rispetto alle garanzie richieste dalla normativa con riferimento all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative per la tutela dei diritti dell'interessato;

la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, rappresentata, per la sottoscrizione del presente atto, dal Coordinatore del Dipartimento sviluppo economico ed energia, in vacanza del dirigente della Struttura sviluppo energetico sostenibile e dalla dirigente della Struttura programmi per lo sviluppo regionale, individuati quali delegati al trattamento con deliberazione della Giunta regionale n. 785 del 19 giugno 2018, designa Finaosta S.p.A. - che accetta - quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento, con riferimento alle attività di cui alla Convenzione operativa che qui si intende integralmente richiamato.

Il Responsabile effettua, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali necessario per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla Convenzione operativa.

In particolare, il trattamento dei dati personali è così individuato:

- Finalità: esecuzione della Convenzione operativa;
- Tipologia di dati personali trattati: dati personali necessari all'esecuzione della Convenzione operativa, in prevalenza dati identificativi e dati reddituali ed economico finanziari;
- Categorie di interessati: soggetti destinatari delle misure previste dalla Convenzione operativa, quali le persone fisiche titolari delle imprese individuali e le persone fisiche collegate alle imprese collettive;
- Durata: sino alla scadenza delle attività previste dalla Convenzione operativa.

Per la durata della Convenzione operativa e per le attività in esse disciplinate, il Responsabile del trattamento dei dati personali designato, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia di dati personali trattati, delle categorie di interessati nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si impegna nei confronti del Titolare a:

1. trattare i dati personali nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti dal Regolamento, dal Codice e dagli indirizzi e dai provvedimenti emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali e da ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
2. non trasferire, né in tutto né in parte, in un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale i dati personali trattati ai sensi della Convenzione operativa, senza la previa autorizzazione del Titolare;
3. nel trattare i dati personali per conto del Titolare, attenersi alle istruzioni fornite dal Titolare stesso, anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o la normativa nazionale; in tal caso, il Responsabile del trattamento si impegna a informare il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Responsabile informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
4. adottare tutte le misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Nel caso in cui il trattamento, per la propria natura, il contesto e/o le tecnologie utilizzate, necessitasse di ulteriori misure di sicurezza, il Titolare potrà richiedere al Responsabile l'implementazione di tali misure. Nei casi in cui si evidenziasse una non piena corrispondenza tra la tipologia di trattamento prevista dalla Convenzione operativa e le misure di sicurezza richieste, il Responsabile si impegna a comunicarlo per scritto al Titolare, fornendo al medesimo l'effettuata analisi del rischio e indicando le misure di sicurezza ritenute adeguate;

5. ove possibile, assistere il Titolare nel rispetto dell'obbligo di adempiere alle richieste di esercizio dei diritti dei soggetti interessati. Il Responsabile si impegna a comunicare entro 5 giorni lavorativi al Titolare le richieste degli interessati aventi ad oggetto i trattamenti disciplinati dal presente atto e a collaborare con il medesimo nella gestione;
6. ove possibile, assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi concernenti la sicurezza dei dati personali (in particolare: sicurezza del trattamento, notifica della violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e relativa comunicazione all'interessato), la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e la consultazione preventiva con il Garante, ai sensi degli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
7. informare il Titolare entro e non oltre 24 ore dalla conoscenza di violazioni di dati personali alla casella privacy@pec.regione.vda.it e fornire la più ampia collaborazione al Titolare medesimo nonché alle Autorità di Controllo competenti e coinvolte al fine di soddisfare ogni obbligo imposto dalla normativa pro tempore applicabile (es. notifica della violazione dei dati personali all'Autorità di Controllo competente, eventuale comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati);
8. individuare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati. Contestualmente alla designazione, il Responsabile si fa carico di fornire adeguate istruzioni scritte alle persone autorizzate al trattamento circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 29 del Regolamento, e garantisce che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
9. tenere, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, il registro delle categorie di attività relative al trattamento dei dati personali effettuate per conto del Titolare e, su richiesta, mettere tale registro a disposizione del Titolare e/o del Garante per la protezione dei dati personali;
10. mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente designazione e di cui all'articolo 28 del Regolamento nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, eseguite dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato;
11. selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui alla normativa pro tempore vigente e garantisca la tutela dei diritti degli interessati, assumendosene la relativa responsabilità, imponendo su questi, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto di designazione e conservando l'intera responsabilità nei confronti del Titolare dell'adempimento dei loro obblighi; nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a subappaltatori, questi diventeranno sub-responsabili, dandone comunicazione al Titolare del trattamento;
12. alla cessazione, per qualunque causa, della Convenzione operativa, si impegna a cessare qualunque trattamento dei dati personali, e previo accordo con il Titolare, a distruggere i dati personali trattati oppure restituirli trasferendoli a eventuali soggetti terzi designati dal Titolare del trattamento, salvo l'ipotesi in cui il Responsabile sia tenuto a conservare le informazioni raccolte in adempimento di obblighi di legge.

Il Titolare si impegna a rispettare i seguenti obblighi previsti dalla normativa in vigore:

1. fornire alle persone interessate dalle attività di trattamento un'adeguata informativa e mettere a disposizione degli interessati la lista aggiornata dei responsabili esterni al trattamento dei dati;
2. documentare per iscritto le istruzioni impartite al Responsabile del trattamento con riguardo al trattamento dei Dati Personali. In particolare, si fa riferimento alle istruzioni contenute nella Convenzione operativa e nel presente atto;
3. vigilare sui trattamenti dei dati, effettuando eventuali audit e ispezioni nei confronti del Responsabile, previo accordo con il Responsabile, circa i tempi e le modalità di esecuzione.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente designazione, si fa espresso riferimento alla normativa, sia europea sia nazionale, in materia di protezione dei dati personali nonché alla Convenzione operativa.

Resta inteso che il presente contratto non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.

Aosta, _____ 2025

Il Titolare del trattamento
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Il Coordinatore

(documento firmato digitalmente)
Il Dirigente

(documento firmato digitalmente)

Per accettazione
Il Responsabile del trattamento
Finaosta S.p.A.
Il Direttore Generale

(documento firmato digitalmente)